

TORNATA DEL 28 GENNAIO 1850

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO **Q**aggi — *Atti diversi* — *Lettura del progetto di legge del deputato Demarchi per riduzioni degli stipendi e delle pensioni* — *Relazione sul progetto di legge per un credito al ministro della guerra di lire 20,000 per casuali* — *Relazione di petizioni* — *Petizione dell'intendente Bongiovanni* — *Spiegazioni del deputato di Reve* **Q** *Petizione degli abitanti di Montagnole in Savoia* — *Relazione sul progetto di legge per variazioni nel personale del Consiglio dell'ammiragliato* — *Petizione per indennità ai deputati* — *Proposizione sospensiva del deputato Chiò* — *Incidente sul modo di riferire le petizioni* — *Proposizioni dei deputati Carquet ed Airenti.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente.

AIRENTI, segretario, espone il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate alla Camera:

2171. Gli stenografi di questa Camera protestano contro la petizione 2123, e dichiarano false le imputazioni in essa fatte al loro capo.

2172. Belli Vincenzo, Felice e Matilde, producono documenti onde la Camera provveda all'esecuzione di due testamenti, nelle cui disposizioni furono defraudati.

2173. Delfino Giovanni, milite, propone che si formino i battaglioni mandamentali della guardia nazionale, ed ai medesimi s'applichino ufficiali dei reggimenti di fanteria col titolo d'aiutanti maggiori.

2174. Rambosio, dimorante in Acqui, colonnello dei lombardi, dichiara apocrifa la petizione 2132 presentata sotto il suo nome.

2175. Bianco Giuseppe, propone che i militari in ritiro sieno tenuti a vestire la divisa del corpo cui appartenevano in attività di servizio, colla sola distinzione d'un pennacchio al cappello di color brillante.

(Il deputato Garda presta giuramento.)

OMAGGI.

PRESIDENTE. Il signor Caldera, professore di retorica, redattore del giornale della *Società d'istruzione e d'educazione*, fa omaggio alla Camera di 100 esemplari d'un suo scritto sull'ordinamento dell'istruzione secondaria.

Il ministro dell'interno invia alla Camera una memoria del signor Giuseppe Magistrini, aiutante nel corpo del genio civile, tendente a dimostrare alcuni mezzi da lui inventati per agevolare le votazioni si palesi che segrete del Parlamento.

LETTURA DELLA PROPOSTA DI LEGGE DEL DEPUTATO DEMARCHI PER RIDUZIONE DEGLI STIPENDI DELLE PENSIONI.

PRESIDENTE. Gli uffici V e VI hanno autorizzato la lettura della seguente proposta di legge del deputato Demarchi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 389.)

Domando al deputato Demarchi quando intenderebbe di sviluppare questa sua proposta.

DEMARCHI. Se la Camera crede che sia necessario di svilupparla, io sono pronto a farlo dopo domani.

PRESIDENTE. Se non vi ha opposizione, si porrà dunque all'ordine del giorno per dopo domani.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Sottopongo all'approvazione della Camera il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

TAMBURELLI. Se la Camera volesse concedermi la parola per pochi momenti, io sarei per intrattenerla d'oggetti che riguardano la provincia di Bobbio non solo, ma ancora molte altre località delle provincie di Genova e di Chiavari.

Avrei pure alcune domande a fare ai signori ministri dei lavori pubblici e delle finanze.

PRESIDENTE. Allora converrà ch'ella attenda che siano presenti.

TAMBURELLI. Attenderò.

Il deputato Carlino Garibaldi chiede, per motivi di salute, un congedo di venti giorni.

(La Camera accorda.)

PRESIDENTE. Invito alla ringhiera i relatori delle Commissioni che hanno relazioni in pronto.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UNA MAGGIORE SPESA DI LIRE 20,000 AL MINISTERO DI GUERRA ALLA CATEGORIA *Casuali*.

QUAGLIA, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 315.)

PRESIDENTE. La presente relazione sarà stampata e distribuita.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

(Teatri minori di Torino — Declino degli introiti a favore del teatro Regio.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca relazioni di petizioni.

GIANONE, relatore. Petizione 2099. I proprietari dei teatri minori e delle altre sale di spettacoli in questa capi-

tale, venuti in cognizione che nel nuovo capitolato d'appalto del teatro Regio, che sta per conchiudersi dalla direzione dei teatri, e che avrà effetto dal 1° aprile or prossimo, trovansi la disposizione, secondo cui si mantiene a favore dell'appaltatore il diritto della percezione del decimo sul prezzo degli introiti di ogni specie degli altri teatri e luoghi di divertimento aperti al pubblico, reclamano contro siffatto diritto, che dicono contrario all'indole delle vigenti istituzioni, e chieggono che la Camera voglia trasmettere la loro petizione al signor ministro degli interni, acciò provveda a che sia tolta da quel capitolato la suddetta disposizione.

Essi appoggiano la loro domanda ai principii sanciti dallo Statuto, ove è proclamata l'invulnerabilità della proprietà e dell'industria, e dove sono stabiliti i principii di concorso ai carichi dello Stato, e i modi delle imposte: a quali cose tutte si oppone la tassa del decimo di cui si tratta.

La Commissione, ritenuto che, sotto qualunque aspetto voglia considerarsi la cosa, e con qualsiasi denominazione voglia appellarsi questa percezione del decimo, ossia che voglia essa riguardarsi come un vero tributo legalmente ed irregolarmente imposto a favore di un'individualità, ossia che voglia ritenersi come una condizione della concessione, cioè come un corrispettivo della rinuncia ad un diritto di privata che il Re avesse attribuito o temporariamente ad una società qualunque, o costantemente ad un determinato stabilimento, sarebbe pur sempre innegabile che la continuazione di una simile usanza non sarebbe conciliabile colle istituzioni che attualmente ci reggono;

Ritenuto inoltre che, se a fronte dei suaccennati principii potrebbe sembrare bastevole ai petenti il rivolgersi ai tribunali per ottenere il conseguimento dello scopo che si propongono, la cosa però in fatto non è così, in quanto che i tribunali, cui fu già portata simile quistione, nel riconoscere che fecero non essere questo oramai più compatibile coi principii vigenti nell'attuale ordine di cose, non credettero però di poter declinare fino a legge contraria l'effetto di quella che risguardarono come una consuetudine legalmente stabilita;

E ravvisando conseguentemente essere cosa giusta che si provveda a far sparire in fatto una simile anomalia, o colla cancellazione del capitolato che sta per essere posto in vigore dell'articolo concernente la percezione del decimo, od in quell'altro modo che si credesse opportuno, vi propone perciò la trasmissione di questa petizione al signor ministro dell'interno con raccomandazione per l'effetto suaccennato.

(La Camera approva.)

Petizioni 973, 2144. Con queste petizioni il teologo ed avvocato Pietro Righetti, ed il teologo sacerdote Michele Angelo Bezzi si lagnano, che per avere diversi chierici, e fra questi 70 seminaristi, contro gli ordini di monsignor Frasoni, presa parte col popolo alle feste che ebbero luogo in onore del sovrano in occasione delle largiteci liberali istituzioni, ebbe detto monsignore, in primo luogo a non richiamarli dalla leva, in secondo luogo a negar loro le ordinazioni allorché si presentarono per riceverle.

I petenti osservando come un tal procedere di monsignor Frasoni sia ingiusto per sè stesso, e tenda a preparare alla nazione un clero retrogrado e gesuita, chieggono che il ministro di grazia e giustizia, assecondando anche le promesse che dicono fatte dai precedenti reggitori di quel dicastero, primo frapponga i suoi buoni uffici presso la Curia ecclesiastica onde far cessare questo stato di cose rispetto a quegli individui; secondo, provveda alle conseguenze, nell'interesse dell'avvenire delle nostre liberali istituzioni.

La Commissione, nel mentre non partecipa alle lagnanze concernenti il non fatto richiamo di 70 individui atti alle armi dall'obbligo della leva, lagnanza altronde che rifletterebbe l'interesse non dei petenti ma di terzi, che non richiamano; e nel mentre non crede di poter prendere ingerenza nelle sacre ordinazioni da accordarsi dall'ordinario ai postulanti, non crede però che possa il Ministero rimanere indifferente alle tendenze che si possano spiegare circa l'ordinazione del clero, in rapporto colle vigenti istituzioni, onde vi propone la trasmissione di queste petizioni al predetto signor ministro, acciò ne tenga il dovuto conto, massime nelle vertenze che sono in corso, circa la persona del prefato signor arcivescovo, non ommessa per quanto sia possibile l'interposizione dei suoi buoni uffici per l'oggetto ivi specialmente indicato.

(La Camera approva.)

Petizione 1056. L'avvocato Pelisseri, patrocinante in Torino, nell'occasione che il ministro di grazia e giustizia aveva presentato, nella passata Legislatura, un progetto di legge, con cui si stabilivano provvisoriamente diverse norme di procedura civile, chiedeva che si aggiungessero a quelle ivi proposte le due seguenti:

1° Che nei casi in cui occorre la reiterazione dell'intimazione di lettere citatorie, a vece di volere un nuovo ricorso e nuove lettere, a tale effetto debba bastare la semplice formula opposta alle prime citatorie dello stesso giudice, o membro del magistrato che le rilasciò dicente: *Visto si manda reiterare.*

2° Che l'obbligo della presentazione della comparsa conclusionale, della lettura delle conclusioni, e della relazione della causa a darsi e farsi dalle parti, quale ha luogo davanti i magistrati d'appello, in seguito al disposto dalle regie patenti 1° marzo 1838, si estenda anche ai tribunali di prima cognizione.

La Commissione, ritenuta la ragionevolezza di tali misure, tendenti la prima a risparmiare tempo e spesa nell'adempimento di una formalità superflua, e la seconda a facilitare la spedizione della causa, vi propone la trasmissione di questa petizione al ministro di grazia e giustizia, onde ne tenga il dovuto conto nella presentazione cui fosse per fare di qualche progetto di legge relativo a tale materia, e con invito eziandio al ministro medesimo a farla passare alla Commissione di legislazione che sta occupandosi della procedura civile.

(La Camera approva.)

Petizione 968. Con questa petizione, Luisa Bocquet, moglie d'Ignazio Beausoleil, residente in San Martino, provincia del Genevese, chiede l'appoggio della Camera presso il ministro di grazia e giustizia, e di questo presso il Re, perchè venga accordata la grazia a suo marito, il quale venne dal Consiglio di guerra misto di Ciamberi, con sentenza contumaciale del 23 maggio 1844, condannato a 4 anni di reclusione ordinaria, per avere dapprima ingiuriato, e quindi percosso i carabinieri reali nell'atto che ne procedettero all'arresto, e per essersi successivamente, con nuove percosse a questi inferte, evaso dalle loro mani.

I motivi cui la petente appoggia tale domanda sono sostanzialmente lo stato di ebrietà in cui essa dice essersi trovato il suo marito nell'occasione anzidetta, la eccessiva durezza delle pene stabilite dal Codice penale militare, e le miserevoli circostanze famigliari in cui essa petente si trova, per cagion dell'assenza del marito da ormai sei anni, cioè dall'epoca della proferta sentenza contumaciale.

La Commissione, ritenuto che al solo Sovrano spetta la fa-

coltà di far grazia e di apprezzare le circostanze che altronde non sarebbero che allegate nella petizione di cui si tratta, per cui possa essere presa in considerazione una domanda diretta a tale scopo, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizioni 960, 961. Con queste due petizioni il soldato di giustizia addetto alle carceri di Mondovì, Domenico Giacomo Negro, propone la riforma delle disposizioni regolarmente concernenti sostanzialmente il personale degli addetti alle carceri di tutto lo Stato, e formola in molti distinti capi tale sua proposta nello scopo di fissarne e migliorarne le condizioni, comprendendo fra queste persone tutti gli uscieri o servienti applicati a qualunque magistrato, tribunale o giudice, non che agli uffici dei Ministeri pubblici presso i magistrati e tribunali stessi.

La Commissione, ritenuto che fra tali suggerimenti, che non sembrano meno che ragionevoli, alcuno ne potrebbe essere che giovasse a fornire qualche utile cognizione allorchè verrà il caso di occuparci di tale argomento, vi propone il rinvio di tali petizioni negli archivi della Camera, per tenerne all'uopo il dovuto conto.

(La Camera approva.)

Petizione 962. Lo stesso Domenico Giacomo Negro, soldato di giustizia, addetto alle carceri di Mondovì, chiede che la cantina ad uso dei detenuti nelle carceri di Pinerolo venga affidata al custode, secondo l'uso, e non a persona estranea.

La Commissione osserva che, ove coll'affidarsi a persona estranea l'esercizio della cantina presso le carceri di Pinerolo si fosse leso (il che non crede) il diritto del custode di dette carceri, spetterebbe a questi a moverne lagnanza presso chi di ragione, e non al petente che nulla ha che fare colle carceri di detto luogo, vi propone perciò l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 976. L'avvocato Michele Giuseppe Canale, di Genova, enumerati i vantaggi che deriverebbero, massime nei tempi attuali, dall'istituzione di una cattedra di storia nell'Università di Genova, e narra le pratiche eseguite tra lui e gli ex-ministri Bon-Compagni e Cadorna, che ressero successivamente il dicastero dell'istruzione pubblica, sia in ordine all'erezione di detta cattedra, sia in ordine alla nomina da farsi in capo ad esso petente a leggere nella medesima, chiede:

1° Che non venga ulteriormente differita l'istituzione di simile carica in detta Università;

2° Che venga esso nominato a reggerla anche senza stipendio, per ora, qualora ostino le strettezze dell'erario.

La Commissione, nel mentre non crede potere la Camera prendere ingerenza nella libera azione del Governo per quanto concernerebbe il soggetto a nominarsi a tale cattedra qualora essa fosse istituita, e nel mentre perciò vi propone in tal parte l'ordine del giorno, non può però a meno di riconoscere il favore che si merita la coltivazione di un tal ramo di scienza e perciò vi propone in tal senso, ed a questo scopo unicamente, la trasmissione di questa petizione al ministro dell'istruzione pubblica, onde cioè provveda a riparare a simile difetto.

(La Camera approva.)

Petizione 1790. Molti cittadini di Sarzana (in numero di 81) domandano che nel riattamento della strada provinciale che da quella città tende alla Lombardia, passando per Santo Stefano non si adotti il sistema proposto dall'ingegnere Pannacini, ingegnere della provincia di Levante, secondo il quale pro-

getto il tronco che rimane a riattare verrebbe trasportato dal sito ove scorre attualmente per essere collocato altrove, e per modo che invece di metter capo, come ora fa in Sarzana, metterebbe sulla strada reale, alla distanza di un mezzo miglio circa dalla città medesima.

I motivi dell'opposizione al trasporto di tale tronco di strada sono d'un canto gl'inconvenienti gravissimi e le spese che accompagnano sempre le spropriazioni per causa d'utilità pubblica, e d'altro canto i pregiudizii che deriverebbero alla città di Sarzana dall'essere lasciata in disparte, e con una strada che toccherebbe poi a lei sola di riattare; e per ultimo le lievi difficoltà in linea d'arte che presenta a superare la conservazione della strada nel sito attuale.

I petenti, nello svolgere questi motivi, e nel rappresentare come sia indispensabile un più maturo studio della cosa, per mezzo di un altro perito, prima di attuare un progetto di tanta conseguenza per la città di Sarzana, cui il Consiglio provinciale già si sarebbe mostrato propenso ad adottare in massima, chieggono che venga questo loro desiderio esaudito anche colla nomina di un nuovo perito che si porti sul luogo a meglio esaminare le cose.

La Commissione, ritenuta la gravità delle esposte circostanze, e la ragionevolezza della proposta domanda, vi propone di trasmetterla al signor ministro dei lavori pubblici, perchè vi provveda a seconda del desiderio dei petenti.

(La Camera approva.)

Petizioni 970, 971. Diversi individui di Cisano, provincia d'Albenga, chieggono di essere ammessi a far le loro difese a piede libero in due processi vertenti, l'uno davanti al tribunale d'Albenga, l'altro davanti il magistrato d'appello di Genova, in cui si trovano coinvolti in dipendenza di una dimostrazione popolare seguita contro il parroco di quel luogo.

I motivi cui viene appoggiata tale domanda (i motivi non stati presi in considerazione dalle autorità giudiziarie, a cui già vennero esposti) sono in sostanza i meriti di quel signor parroco, contro cui seguì quella dimostrazione — l'innocenza dei petenti nei fatti di cui sono inquisiti — i raggiri con cui si allega essere stati orditi quei procedimenti — e per ultimo le miserevoli circostanze famigliari in cui si trovano i petenti stessi.

La Commissione ritenuto che l'apprezzamento delle condizioni che possono dar luogo a quanto si domanda spetta al potere giudiziario, avanti a cui pende il processo, e che solo è in grado di valutarne i risultamenti, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 988. Il capitano in ritiro Boldrini, rappresenta che molte collocazioni di ufficiali a riposo essendo state occasionate non da incapacità o demerito degli ufficiali stessi, ma per lasciar luogo ad altri, forniti di maggiori commendatizie, sarebbe giusto di passare a rassegna tutte le giubilazioni accordate, onde reimpiegare quelli che vi fossero ravvisati idonei. Rappresenta inoltre la grave perdita che agli ufficiali stessi, provvisti di tenue pensione, tocca di fare cambio dei biglietti di banca, con cui vengono pagati, e chiede si provveda a tale inconveniente.

La Commissione (senza arrestarsi a questa seconda istanza, la quale sembra altronde mancare attualmente di scopo), ritenuto per quanto è della prima, che sebbene essa concerna specialmente l'interesse di servizio, i quali ove si credano in diritto di reclamare possono farlo da sè, senz'chè altri si faccia ad assumerne spontaneamente la difesa, potrebbe tuttavia una tale misura presentare qualche utilità all'erario

dello Stato, ve ne propone perciò in tal modo la trasmissione alla Commissione del bilancio.

(La Camera approva.)

Petizione 1971. Francesco Pol, già tenente nella guardia imperiale, e dopo il 1814 tenente nella brigata di Saluzzo, chiese ed ottenne nel 1817 le sue dimissioni senza pensione di ritirata. Emigrato poscia nel 1821, non mancò di offerire nuovamente i suoi servigi nel 1848 non ostante la sua età di anni 64: ma appunto per questa sua avanzata età non vennero le sue offerte accettate. Egli narra di essersi diretto ora alle autorità civili, ora alle militari onde ottenere un impiego od una pensione, una retribuzione insomma per i prestati servizi ad esempio di quanto si praticò per altri suoi colleghi, ma essere stato respinto da tutti, cioè dalle autorità civili per motivo che esso debba rivolgersi alle autorità militari, e da queste perchè, non essendo militare, debba ricorrere alle autorità civili.

Egli si lagna di questo costante rifiuto, e si limita intanto a chiedere perchè piaccia alla Camera di invitare il signor ministro della guerra ad emettere le sue deliberazioni sulle istanze a lui inoltrate da esso petente, e perchè in generale venga abolita l'usanza del cumulo degli impieghi e delle pensioni.

La Commissione, benchè possa presumere, da quanto traspare dal contesto stesso del ricorso, che il ministro di guerra non abbia più deliberato sull'istanza del petente, per non avere fuorchè a ripetere le stesse negative già date dai suoi predecessori, tuttavia non crede di doversi rifiutare dall'assecondare l'istanza medesima, con trasmettere questa petizione al signor ministro della guerra: ve ne propone poi anche la trasmissione alla Commissione del bilancio, per quanto riguarda il cumulo degli stipendi e delle pensioni.

(La Camera approva.)

Petizione 903. Per quanto si può raccapezzare da questa petizione, egli sembra che il petente, che è Giuseppe Giano, oste a Godiasco, provincia di Voghera, intenda ad ottenere contro all'avvocato Matteo Talabrini, già giudice di quel luogo, un'indennizzazione o riparazione per certe ingiustizie che dice essere state da questo commesse contro la sua persona.

Egli narra di un carceramento ordinato da quel giudice nel 1845 contro di lui, per reati supposti, per cui dice essergli stata inibita molestia dal fisco, senza costo di spesa. Narra di un altro processo che subì nel 1847, per diffamazione, ove fu condannato a due mesi di carcere. Osserva che tutto ciò seguì per mezzo di cabale e di raggiri contro di lui praticati dal giudice di Godiasco sunnominato. Egli dice di aver ricorso a tutte le autorità, e a tutti i giudici, tribunali, magistrati, avvocati fiscali, al Ministero, al Re, ma sempre invano. Dice inoltre di aver già avuto ricorso a questa Camera con precedente petizione, su cui si passò all'ordine del giorno per difetti di documenti. All'effetto di supplire alla rilevata mancanza di giustificazioni, egli presenta diverse carte concernenti un suo contratto di subaccensamento di gabelle accensate pel luogo di Godiasco, e gli atti giudiziali vertiti in dipendenza del medesimo; presenta alcuni certificati di buona condotta; presenta copia degli esami seguiti nel suaccennato suo processo di diffamazione, relativamente alle sue qualità morali, dai quali esami risulta in sostanza che il petente è bensì un galantuomo, ad eccezione che è una mala lingua, uno sparlatore. Presenta finalmente copia della sentenza emanata nell'ora menzionato processo, ed un certificato constatante il fatto del suo arresto operato nel 1845, onde ripete l'origine di tutte le sue sventure.

La Commissione, ritenuto che le carte presentate dal petente, lungi dal giustificare le allegate ingiustizie, forniscono anzi una non lieve presunzione contro la realtà delle cose da lui addotte, vi propone senz'altro di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

FABRINA P., *relatore*. Colle petizioni 2088, Boeri Giuseppe, di Serravalle d'Alba; 2102, Francesco Botta, di Quaregna; 2110, Casazza Francesco Antonio, di Cornegliano d'Alba; 2112, Bollati Giovanni Antonio e Deagostini Giovanni Antonio, di Castelnuovo Scrivia; 2121, Vigna Bernardo di Brà; 1824, Carlo Magliola, di Ternengo, chiedono soldi 3 al giorno, e vestiario d'invalido ogni 6 anni; 2141, Barberis Giovanni Pietro di Brà, antico soldato di Napoleone, chiede di venire reintegrato nella pensione a lui accordata dal Governo francese, e della quale ridotta a 3 soldi al giorno, col vestiario d'invalido ogni 6 anni, venne il supplicante intieramente privato. Alcuni chiedono anche gli arretrati.

La Commissione, coerentemente agli antecedenti della Camera, non appoggiando la domanda degli arretrati, quanto alla istanza per la reintegrazione della pensione vi propone l'invio al signor ministro della guerra perchè provveda nel modo indicato per le petizioni consimili ad esso dalla Camera trasmesse.

(La Camera approva.)

Petizione 2101. Gril Antonio, pure militare, dal Governo francese pensionato, narra essergli stata dal Governo sardo diniegata qualsiasi continuazione di pensione per non avere ricorso in tempo utile, chiede venire rimesso in tempo utile per essere reintegrato nella pensione suddetta.

La Commissione, considerando che la domanda attuale di reintegrazione è diversa da quella di pensione, circa la presentazione della quale venne dal lasso del tempo pregiudicato il petente, e che quindi nulla osta che venga ora ammessa la sua domanda di reintegrazione conformemente alle massime adottate in simili materie dalla Camera, vi propone l'invio al signor ministro della guerra.

(La Camera approva.)

Petizione 2148. Navone Giuseppe, di Villanova d'Asti, soldato dell'impero francese, chiede di essere reintegrato nella primitiva pensione da quel Governo accordatagli; narra inoltre che sua figlia, vedova di Filippo Campogrande, soldato nel terzo reggimento, ferito di baionetta a Novara, e morto quindi nell'ospedale provvisorio militare di Chieri, ricorse al Ministero per ottenere la devoluta pensione che le venne negata.

La Commissione, e per il primo oggetto della petizione ed anche maggiormente per il secondo, nel quale, se vere sono le cose esposte, si avrebbe vera denegazione di cosa per legge dovuta, vi propone l'invio al signor ministro della guerra perchè vi abbia l'opportuno riguardo.

(La Camera approva.)

Colle petizioni 1657 e 1788 lamenta Cipriano Scotti, da Torino, la gravezza dei diritti che si percepiscono per i così detti atti di volontaria giurisdizione a carico di quelli che la legge con tali atti intende proteggere; annovera vari e gravi inconvenienti che non infrequentemente succedono in occasione di tali atti; sostiene che tali atti dovrebbero essere gratuiti, o quanto meno portanti un tenue diritto fisso ed invariabile, e suggerisce norme per rendere celere ed immancabile l'esecuzione per parte dei giudici e dei loro segretari degli atti medesimi.

La Commissione non ravvisando, attese le attuali circostanze delle pubbliche finanze, ora attuabile il desiderio del

ricorrente, pure osservando contenersi in tali petizioni utili e giusti suggerimenti che potrebbero tornare opportuni a miglior epoca, vi propone il deposito di esse negli archivi ed anche l'invio al signor guardasigilli.

(La Camera approva.)

Colla petizione 1897, dodici caporali furieri maggiori della guardia nazionale, aderendo alla petizione 1204, sporta in proprio nome dal caporale furiere maggiore Amedeo Morelli, lagnansi che nel bilancio della città di Torino non sia stato fissato alcun compenso in numerario per i caporali furieri maggiori della guardia nazionale; avere il Morelli ricorso al Ministero che, a vece di provvedere, comunicava la domanda al sindaco ed al Consiglio che rigettava la domanda, chiedono di venire dal Parlamento autorizzati ad azionare il municipio nanti i tribunali giudiziari onde ottenerlo condannato all'eseguimento di quanto essi credono sancito dalla legge 4 marzo 1848.

La Commissione, considerando che non occorre e non entra nelle attribuzioni della Camera di concedere autorizzazione veruna, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

(Petizione apoerifa — Discussione al riguardo.)

FARINA PAOLO, *relatore*. Petizioni 1532, 1581. Il reverendo sacerdote Andrea Torno, priore della parrocchia di San Tommaso in Vercelli, protesta non essere sua la petizione 1532, colla quale si accennano scortesii abusi nell'amministrazione del seminario arcivescovile di Vercelli, dei quali si fa dire al Torno essere egli come membro della congregazione amministrativa innocente, per essere le sue osservazioni state soffocate dall'arcivescovo di quella diocesi; sostiene non avere egli nè scritta, nè autorizzato altri a scrivere tale petizione, ed insta che sia questa sua domanda inserita nel giornale ufficiale.

Supplica di tale genere non è la prima che venga sporta alla Camera, ed essa constatata pur troppo l'abuso che si fa del diritto importantissimo di petizione, e come occorra circondare lo stesso di quelle garanzie che meglio lo tutelino, accertando l'esistenza, la maggioranza e l'identità della persona del supplicante.

E come la Commissione crede che nei limiti prefissi dallo Statuto possa a ciò provvedere il regolamento della Camera, così vi propone l'invio di queste petizioni alla Commissione incaricata della redazione del regolamento medesimo.

MICHELINI. Lo Statuto sancisce il diritto di petizione; io credo tuttavia che questo diritto abbia bisogno di essere regolato; nella stessa guisa che sebbene lo Statuto sancisca la libertà della stampa vi ha una legge che ne regola l'esercizio, si deve dire lo stesso del diritto di petizione. Ma il regolare l'esercizio di questo diritto non lo credo di competenza della Camera sola, come crederebbe la Commissione delle petizioni, la quale proporrebbe che la petizione di cui si tratta fosse trasmessa alla Commissione incaricata di compilare il progetto del regolamento della Camera.

Trattasi di determinare i diritti dei petenti, vale a dire di tutti i cittadini; quindi non si può far a meno di una legge, alla formazione della quale concorrano tutti i poteri legislativi dello Stato.

Io mi oppongo pertanto alle conclusioni della Commissione, le quali sarebbero per la trasmissione della petizione di cui si tratta alla Commissione incaricata della compilazione del regolamento, e proporrei invece che fosse la medesima depositata negli archivi della Camera, onde ad essa si

possa ricorrere quando si abbia a fare una legge sulle petizioni.

FARINA P., *relatore*. Mi faccio un dovere di osservare all'onorevole preopinante che lo Statuto sancisce inviolabilmente il diritto di petizione, ma che lo Statuto richiede due condizioni, che cioè il petente sia maggiore di età e che la petizione sia sottoscritta.

Ora, per poter verificare queste due condizioni che sono apposte dallo Statuto al diritto di petizione, io credo che non occorra una legge perchè la Camera determini il modo col quale intende di verificare queste due condizioni che già dallo Statuto sono sancite.

Qui non si tratta di togliere ad alcuno un diritto o di modificarlo, ma bensì di determinare le norme colle quali la Camera nell'interna sua amministrazione intende di verificare queste due condizioni.

Io credo che il determinare queste norme di sua amministrazione interna, colle quali si verificherebbe l'esecuzione delle condizioni prescritte dallo Statuto, non debba farsi per mezzo di legge, ma bensì per mezzo del regolamento della Camera.

Mi pare che, presa la cosa sotto quest'aspetto, si possano e si debbano sostenere le conclusioni della Commissione.

MICHELINI. Qualunque decisione si abbia a prendere da qualunque potere in ordine al diritto di petizione, è sempre una cosa gravissima, perchè si potrebbe vincolare talmente questo diritto da renderlo illusorio.

Suppongasi, per esempio, che si stabilisse di non ricevere petizioni se non autenticate colla legalizzazione dell'autorità amministrativa, questo sarebbe frapporre all'esercizio del diritto di petizione un ostacolo gravissimo e forse non consentaneo allo spirito dello Statuto, in quanto che molti si asterrebbero dal valersi di questo loro diritto per non manifestare all'autorità amministrativa i richiami che intendono forse fare contro di essa.

In una parola la natura e l'importanza della cosa persuadono che il regolare il diritto di petizione spetti non al regolamento della Camera, ma ad una legge. La Camera può determinare il modo con cui essa si occupi delle petizioni, ma non regolare i diritti dei petenti.

Aggiungo ancora che con una legge si regola il diritto di petizione, tanto rispetto alla Camera dei deputati, quanto rispetto a quella dei senatori, laddove con un semplice regolamento noi non provvederemmo che rispetto alla Camera dei deputati.

Ora sarebbe assurdo che il medesimo diritto di petizione fosse regolato in un modo alla Camera dei deputati, ed in un altro a quella dei senatori.

Per questi motivi concludo che non si possa e non si debba con un semplice regolamento regolare il diritto di petizione che lo Statuto dà ai cittadini.

FARINA P., *relatore*. Faccio osservare all'onorevole preopinante che tutti gli autori che hanno scritto sul diritto costituzionale, e specialmente quelli che si sono occupati di scrivere sulla tattica parlamentare, fanno osservare, come, per esempio, Bentham e Dumont, che il modo con cui si esercita dai cittadini il diritto di petizione è un vero complemento di legislazione di sua natura, piuttosto che un regolamento; ciò però non ha tolto che in nessun paese del mondo questo regolamento sia stato fatto per legge e non per regolamento interno, perchè alle volte il complesso delle disposizioni che si devono dare vuol essere coordinato colle altre disposizioni e cogli altri ordinamenti interni.

Questa tesi fu molta sviluppata in un celebre trattato di

diritto costituzionale, dove è sempre sostenuto che il modo di regolare il diritto di petizione si deve fare per regolamento e non per legge; il regolamento della Camera è pubblico, per conseguenza il supporre che vi si possano introdurre clausole che vengano a privare i cittadini del naturale diritto è cosa contraria sicuramente alla volontà della Camera ed al decoro della stessa, la quale, quando gli fosse presentato un regolamento il quale venisse a ledere colle sue disposizioni i diritti dei cittadini sicuramente non l'approverebbe.

Per tutti questi motivi io sostengo che questa disposizione, colla quale si tratta in sostanza di determinare il modo col quale si riconoscerà, se le prescrizioni che si contengono nello Statuto siano veri regolamenti e non materie che debbano determinarsi per legge, e che quindi spetti alla Camera a determinare, come al Senato, per quelle che lo riguardano, senza che vi sia bisogno di leggi, le quali talora non potrebbero combinarsi colle istruzioni e cogli ordinamenti dei corpi medesimi; sostengo pertanto le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Per rischiarare la quistione, darò lettura di alcuni articoli del regolamento:

« Art. 57. Ogni ufficio esamina le proposizioni e gli emendamenti che gli sono mandati secondo l'ordine indicato dalla Camera.

« Dopo l'esame esso nomina un relatore alla maggioranza assoluta di votanti.

« Art. 58. Quando i due terzi degli uffizi avranno nominato i loro relatori, questi si riuniscono in ufficio centrale e discutono insieme.

« Terminata questa discussione, essi nominano alla maggioranza assoluta un relatore che fa alla Camera un rapporto, il quale sarà stampato e distribuito almeno 24 ore prima della discussione che avrà luogo nella seduta pubblica, salvo il caso che la Camera determini altrimenti. »

Il deputato Michelini proporrebbe l'invio di questa petizione agli archivi della Camera per farne oggetto di studio quando si presentasse una legge regolativa del diritto di petizione.

Domando se questa proposizione del deputato Michelini è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Pongo allora ai voti le conclusioni della Commissione per l'invio di questa petizione alla Commissione del regolamento.

(La Camera approva.)

FARINA P., relatore. Petizione 2168. Luciano Camous, di Nizza, espone di avere nello scorso anno percorso il primo anno di matematica; colpito da malattia sulla fine di ottobre, che lo tenne in letto per oltre un mese, non poté giungere in Genova che il 3 dicembre, e così solo tre giorni dopo che era spirato il termine per la rassegna; dice avere ricorso al Ministero per essere restituito in tempo previo parere favorevole del Consiglio universitario di Genova, ed avere da quello, con decreto del 9 corrente, ricevuta una ripulsa; ricorre alla Camera perchè provveda, osservando intanto avere egli frequentato le scuole del secondo anno di matematica.

La Commissione, credendo le circostanze narrate degne di speciale riguardo, sia per il breve involontario ritardo del ricorrente, che per il favorevole parere del Consiglio universitario, e specialmente per avere il ricorrente frequentate le scuole del secondo anno, di modo che non può avere scapitato nell'istruzione, vi propone l'invio di questa

petizione al signor ministro dell'istruzione pubblica affinché voglia ammettere il supplicante alla rassegna.

Colla petizione 1452, il reverendo don Giovanni Battista Ghio, prevosto di San Bartolommeo della Ginestra, diocesi di Sarzana e Brugnato, narra essersi dovuto il 6 aprile 1848 assentare dalla sua sede, ed essere stato dall'ordinario e dal Governo consigliato a tenersi lontano dalla parrocchia fino a tempi più opportuni; chiedeva la rimozione dell'economista durante la sua assenza dal vescovo nominato, la sua riammissione nel possesso del beneficio, od almeno una provvisionale di lire 600 fino a tempi migliori.

Viceversa colla petizione 1575 i fabbricieri di quella chiesa e non pochi parrocchiani e capi di casa, narrando gravi fatti a carico del reverendo Ghio, ed osservando come, non ostante che avessero ricorso al vescovo ed al ministro di grazia e giustizia, nulla di definitivo avessero potuto ottenere, sostenevano avere diritto alla legale esautorazione del medesimo, ed essere egli anzi già naturalmente esautorato.

Replicava il Ghio colla petizione 1669 essere calunniosi i fatti narrati nella petizione 1575, sospette e forse carpite le firme ad essa apposte per secondare l'economista che voleva perpetuarsi nel godimento del beneficio; narrava sussistere sui fatti ivi narrati processo incompiuto nante la diocesi di Brugnato; produceva diversi documenti, fra i quali meritano speciale rimarco:

1° Il decreto vescovile del reverendo Devoto ad economista, con passare ad esso ricorrente la provvisionale di lire nuove annue 400;

2° Un ordine del vescovo al Ghio di non recarsi nella sua parrocchia a pena di sospensione, e conchiudeva persistendo nella sua prima domanda, instando rigettarsi la petizione 1575, o quella, come calunniosa, mandarsi ai tribunali competenti perchè procedessero come di ragione.

Colla petizione 1717, cento diciotto individui, per la massima parte illetterati, producendo un certificato del Consiglio comunale di Sestri Levante, assai favorevole al Ghio, instavano per la rimozione dell'economista e la riammissione del parroco nella sua sede.

Viceversa colla petizione 1953 ripetevansi dagli stessi individui le accuse fatte contro il Ghio nella petizione 1575.

Colla petizione 1813 il Ghio lagnavasi di non essere ancora stato letto il sunto della petizione 1717, ed indicava come desiderava che fosse ridotto.

Colla petizione 1844, i cento diciotto sottoscritti alla petizione 1717 lagnavansi che nel riferirne il sunto si fosse ommesso d'indicare (ciò che per altro non risulta menomamente provato) che essi, cioè, fossero quasi tutti capi di casa, dal che deducevano il maggior peso che aver doveva la loro petizione e rinnovavano la conclusione presa nella petizione 1717.

Ma colla petizione 2012 il Ghio diceva sospette le firme della petizione a lui contraria, portante il n°1953; narrava, producendo lettera per copia non autentica del vicario, come nei primi di novembre ultimo scorso il vescovo pensasse all'allontanamento dell'economista ed al ritorno nella parrocchia del ricorrente; come, sulla voce sparsasi su ciò, il partito a lui contrario, per far credere ad una rivoluzione della popolazione, sparasse nella notte colpi di fucile dalla canonica e da altro luogo della parrocchia, e come con ciò distogliesse il vescovo dal suo proponimento; narrando quindi quanto già aveva accennato in precedente sua petizione essere rimasto sospeso un processo contro di lui intentato in Curia dai suoi persecutori, insta perchè si intimi a quella Curia l'ultimazione del suo processo, ed insta perchè possa

rientrare nella sua sede parrocchiale e nel godimento del suo beneficio.

La Commissione, prese in considerazione le circostanze esposte dall'una e dall'altra parte, e lo stato di scissione e di esasperazione che questa sgraziata contestazione cagiona fra la popolazione della parrocchia di San Bartolommeo della Ginestra, vi propone l'invio di tutte queste petizioni al signor ministro di grazia e giustizia, affinché, presi gli opportuni concerti coll'ordinario, veda di conciliare gl'interessi della giustizia coi riguardi che la prudenza e il mantenimento dell'ordine e della tranquillità pubblica possono esigere in proposito.

(La Camera approva.)

Petizione 1890. Espone Rollè Antonio, di Villafranca di Piemonte, come un suo figlio, già dichiarato esente dalla leva militare, si arruolasse il 2 maggio 1848 volontario nella artiglieria piemontese.

Cessata la guerra, aveva egli, per profittare dell'opera del figlio, sporto supplica al Ministero in di lui nome, acciò venisse il figlio medesimo congedato.

Che il Ministero, invece di prendere la supplica in considerazione, fece gettare il figlio Rollè in prigione per avere supplicato.

Il ricorrente, osservando non sussistere legge che tolga il diritto di petizione ai soldati, ricorre alla Camera perchè sia resa giustizia al figlio innocente, ed a sè stesso offeso, come egli dice, nei diritti e nei sentimenti di padre.

La Commissione, considerando che le leggi della militare disciplina non consentono ai militari di omettere nelle loro domande di passare per il canale degli immediati loro superiori, e che quindi l'Antonio Rollè deve imputare a sè stesso di essere stato causa dell'arresto del figlio, supplicando direttamente in suo nome il Ministero, tuttavia, al semplice oggetto di constatare l'innocenza del Rollè figlio, crede che si possa trasmettere la surriferita petizione all'onorevole signor ministro della guerra per avervi l'opportuno riguardo.

QUAGLIA. In principio sta benissimo che un militare debba passare pel canale gerarchico per far pervenire i suoi riclami come militare, ma come cittadino pare anche giusto che egli possa rivolgersi direttamente a quel grado dell'autorità gerarchica che egli crede competente alla sua domanda. Tanto più in questo caso che la domanda è stata inoltrata dal padre per suo figlio, il quale in conseguenza non può non esser riconosciuto innocente.

FARINA P., relatore. Questa è precisamente la conclusione della Commissione.

QUAGLIA. Ma se non si riconosce al militare il diritto di reclamazione senza passare per la via gerarchica, non viene perciò che non si abbia a riconoscere ad un cittadino non militare il diritto di ricorrere all'autorità competente in favore di un militare.

FARINA P., relatore. Prego il signor preopinante di considerare che qui il signor Rollè padre non ha ricorso in suo nome, ma ha sottoscritto la supplica col nome del figlio; questa è la circostanza di cui si tratta; dunque il ministro ha creduto che fosse il figlio, e qui non c'era che una trasgressione di disciplina.

Importava però ancora di far constare che realmente il figlio fosse innocente, ed è per questo solo motivo che la supplica viene trasmessa al Ministero di guerra, affinché constasse che il povero soldato Rollè non ci aveva nessuna colpa, perchè era stato suo padre che aveva supplicato in suo nome senza che egli ne fosse avvisato.

QUAGLIA. Stando le cose in questi termini, io non ho più nulla ad aggiungere.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio. (La Camera approva.)

(Avvocato Tommaso Bongiovanni.)

FARINA P., relatore. Petizione 253. L'avvocato Bongiovanni Tommaso, già direttore del regio lotto negli Stati di terraferma di S. M., poscia per l'abolizione di questa carica, messo in aspettativa coll'annuo trattenimento di lire 3000, espone che per effetto di un intrigo di famiglia egli fu accusato, e sopra false deposizioni di testimoni, a quanto egli dice, corrotti, condannato ad un anno di prigione per un delitto che egli non solo non avrebbe commesso, ma neppure sarebbe stato in grado di commettere attesa la sua età di 65 anni.

In vista di questa condanna, il primo segretario di Stato per gli affari di finanza, il signor conte di Revel, dal cui dicastero dipendeva il Bongiovanni, espone a S. M. come il decoro dell'amministrazione, come si esprime il Revel medesimo nella lettera in cui questi annunziava al Bongiovanni la sua nuova disgrazia, più non permettesse che un processato per tale delitto ne facesse parte.

In conseguenza di ciò il Bongiovanni fu cancellato dal numero degli impiegati, e privato dell'annuo suo trattenimento di 3000 lire, non ostante il suo servizio di quasi 40 anni, non ostante alcuni suoi meriti speciali, a dir suo, verso la pubblica amministrazione stati riconosciuti dal Re Vittorio Emanuele con sua patente del 22 dicembre 1817, e non ostante finalmente che egli, secondo il disposto delle regie patenti 22 marzo 1824, avesse acquistato il diritto ad una pensione di riposo, col lasciare abbasso, come egli fece, durante 27 anni di servizio il 2 1/2 per cento del suo stipendio.

In conseguenza di tutti questi fatti, sui quali il petente si offre di dare le più ampie informazioni, egli chiede gli venga liquidata la sua pensione di ritiro in esequimento e sulle basi delle sopraccitate patenti, quando però, in linea di economia, non si giudicasse preferibile di rimetterlo in attività di servizio.

La Commissione, considerando che la sentenza deve stare in luogo di verità, almeno sino a prova contraria, e che, quando il signor Bongiovanni fosse realmente reo, non ispetta alla Camera, in vista dei riguardi che egli crede di meritare, il fare grazia, ma che spetta all'autorità alla quale è dallo Statuto riserbata, vi propone l'ordine del giorno.

DI REVEL. Poichè il mio nome figura in questa petizione, io crederei di dover dare qualche spiegazione alla Camera, se l'ordine del giorno non venisse adottato; ma se l'ordine del giorno fosse ammesso, allora crederei meglio di non parlare.

MELLANA. L'accettazione o no delle suddette conclusioni potrebbe dipendere dalle spiegazioni che darà il signor deputato Revel.

DI REVEL. Il signor intendente Bongiovanni si lagna perchè, nell'epoca in cui io reggeva le finanze, io abbia promosso da S. M. il suo allontanamento dal servizio comechè indegno di far parte nel novero degli impiegati.

Il signor Bongiovanni venne accusato avanti ai tribunali, e condannato, se non erro, ad un anno di carcere per cose contrarie al buon costume, ed in un modo piuttosto sconvolgentissimo; esso figurava tra gl'impiegati in aspettativa.

Io, quando ebbi cognizione di questi fatti che mi erano ignoti, domandai all'avvocato fiscale generale che mi comunicasse gli atti che riguardavano il medesimo.

Vista quindi l'Inquisizione, visto che effettivamente era stata constatata a carico del detto signor intendente Bongiovanni un'accusa che dico contraria al buon costume ed in un modo assoluto, io ho creduto realmente che pel decoro dell'amministrazione non potesse il medesimo continuare a farne parte; di più non istimai di proporre la liquidazione della sua pensione, perchè il regolamento non dichiara in modo assoluto che l'impiegato abbia un diritto, che esso possa far valere davanti ai tribunali per la pensione, bensì riserva all'impiegato, ancorchè soggetto a ritenenze, la ragione ad una pensione quando egli se ne sia reso meritevole.

Io non ho quindi creduto di poterlo nemmeno far figurare come impiegato posto a riposo, bensì feci intendere al signor Bongiovanni che se egli intendeva di ricorrere onde ottenere dei sussidi dal Governo, io ne avrei fatta relazione favorevole, ma che intanto non poteva proporre la liquidazione della sua pensione, trattandosi d'impiegato che si era reso reo di un fatto assolutamente contrario ai buoni costumi.

LANZA. Desidererei che l'onorevole deputato Revel mi desse una spiegazione relativamente alla petizione in questione, ossia vorrei sapere se il signor Bongiovanni fosse compreso in quella categoria d'impiegati i quali lasciano tutti gli anni indietro una parte del loro stipendio, che viene deposta nella cassa delle ritenenze, e se le pensioni vengano prelevate da questa cassa; poichè, se così fosse, mi pare che avrebbe un diritto acquisito che nessuno poteva togliergli. Nel caso poi che la cosa fosse diversamente, che questo impiegato non fosse compreso nella categoria di quelli i quali depongono un tanto sul proprio stipendio per formarsi una pensione, allora la questione cambierebbe aspetto, ma data la prima supposizione, io non vedrei con quale diritto il Governo abbia potuto privare il Bongiovanni di questo diritto che aveva alla liquidazione della sua pensione, in ragione degli anni di servizio, poichè, torno a ripetere che questa pensione che pare gli spetti sarebbe formata dai suoi risparmi, e non dal fondo dell'erario pubblico.

Io non cercherò (perchè qui non è il caso) se il Bongiovanni sia stato o no punito a ragione; la giustizia ha pronunciato, vi fu una sentenza, egli ne subì la pena; ma non credo che spetti al Governo di aggravare questa pena con un'altra che non era stata pronunciata da verun tribunale, privandolo cioè di una pensione, la quale sarebbe formata dalle ritenenze che si facevano annualmente sul suo stipendio. Io credo che se la cosa è in questi termini, il Bongiovanni fu privato ingiustamente della sua pensione; se poi la cosa fosse altrimenti, rettificherò la mia opinione dietro le risposte del deputato Revel.

DI REVEL. Il signor Bongiovanni apparteneva alla categoria degli impiegati che lasciano un tanto per cento sul loro stipendio per le pensioni di riposo. Debbo però dire che non mi sono io fatto arbitro di decidere su questo e di privarlo di un diritto che gli spettasse e che egli potesse esperire, giacchè se si legge il regolamento relativo alle pensioni ed alle ritenenze, si vedrà che questo diritto degli impiegati non è assoluto, poichè effettivamente le pensioni che si danno sulla cassa delle ritenenze sommano ad una cifra assai maggiore di quella che si ritragga dal prodotto delle ritenenze. Diffatti in calce del bilancio stampato del 1849 delle spese dell'amministrazione delle finanze e gabelle esiste l'elenco di tutti gli impiegati di dette amministrazioni posti a riposo sulla classe delle ritenenze; la Camera osservi qual è la somma annuale delle ritenenze e quale la somma delle pensioni, e vedrà che il prodotto delle ritenenze al due per cento

basta appena, se non isbaglio, a pagare un decimo delle pensioni iscritte, epperò al soprappiù fa fronte il Governo, non col prodotto delle ritenenze, ma con sussidii ed assegnazioni diverse.

Nè per l'addietro si era mai stabilito tal principio, perchè la legge non porta che l'impiegato soggetto a ritenenze possa aver un diritto esperibile avanti i tribunali onde aver la pensione quando lo stimi, e neppure ottenere la restituzione delle somme abbandonate durante il tempo del suo servizio.

Vi sono in effetto molti impiegati che per demeriti furono mandati alle loro case, e non ottennero pensioni. Io tenni sempre fermo sopra questo punto, perchè aveva riconosciuto che i miei predecessori così avevano fatto, e secondo me, con ragione, perchè la legge non dà questo diritto.

Non concedendo la legge simile diritto, non v'era dunque che una questione di apprezzazione morale; ed io ho creduto che dal momento che l'intendente Bongiovanni non poteva più far parte dell'amministrazione, non potesse nemmeno avere diritto a chiedere ed ottenere di figurare come impiegato posto a riposo.

LANZA. In seguito alle spiegazioni dell'onorevole preopinante, io proporrei che questa petizione fosse rimandata alla Commissione, onde, dopo esaminato questo regolamento sulle pensioni, vedesse se veramente tal regolamento e decreto reale dia il diritto agli impiegati di aver una pensione in proporzione almeno della annua detrazione che soffrono, e la quale credo che sia del 2 1/2 per cento. Io non voglio dire che il diritto si debba estendere sino ad avere una pensione completa in proporzione dei servigi, ma ad ottenere almeno la restituzione del capitale che si lascia in deposito dall'impiegato, che parmi si debba considerare come proprietà del medesimo.

Se apparirà che la legge veramente non conceda agli impiegati il diritto assoluto di rivendicare quanto hanno lasciato nella cassa delle ritenenze, la Camera pronuncerà quel giudizio che creda migliore; ma intanto, mentre la cosa è dubbia, e finchè non conosciamo il testo della legge, epperò non sappiamo se abbiano o no questo diritto gli impiegati; e mentre pare che, stando ai dettami del buon senso e della ragione dovrebbero averlo, perchè lasciano nella cassa una parte del loro stipendio, non mi sembra giusta nè conveniente una deliberazione in senso contrario, massime che non ci consta che la Commissione abbia esaminata questa legge; e in attesa almeno, se lo fece, di qualche sua maggiore spiegazione in proposito.

Chiedo pertanto che questa petizione venga rimandata alla Commissione, acciò, esaminata la legge di cui si tratta, ne riferisca poscia nuovamente alla Camera.

FABINA P., relatore. La Commissione non si è fatto carico di esaminare la legge in discorso, giacchè essa ha ritenuto come costante che la legge suddetta non dà un diritto certo alle pensioni. Diffatti tutte le pensioni devono essere concesse con apposito decreto; di più se si avesse ad aspettare a concedere pensioni sino alla concorrente dell'ammontare delle ritenenze, non se ne accorderebbe un quinto, un sesto di quelle che si accordano.

La Commissione ha pure ritenuto per costante che la concessione della pensione a un impiegato è alligata naturalmente alla condizione della buona condotta che devono avere tutti i cittadini, ma specialmente coloro che fanno parte dell'ordine pubblico, e che sono i rappresentanti della legge.

Conseguentemente ha opinato per l'ordine del giorno, perchè non ha neppure rievocato in dubbio che un delitto di un impiegato lo privi del diritto di avere una pensione.

DI REVEL. Ho mandato a prendere la legge e ne darò cognizione alla Camera.

(*Dà lettura del testo della legge.*)

Da ciò si vede che la legge non dà un diritto assoluto e quindi dessa fu sempre intesa nel senso che la pensione si concedesse quando i servizi erano buoni.

Ora io domando se si possa dire servizio buono quello per cui un impiegato si mette nella condizione di farsi rimandare.

D'altronde non fu mai concesso che l'impiegato, il quale si ritirava anche volontariamente, potesse ricuperare le somme ritenute, perchè queste somme quando sono entrate nella cassa comune non sono più proprietà dell'impiegato, ma sono destinate a far fronte agli oneri comuni.

LANZA. In seguito alla comunicazione della legge fatta dal deputato Revel, io mi dichiaro soddisfatto e aderisco alle conclusioni della Commissione. (*Bravo!*)

FARINA P., relatore. Abbondantemente faccio osservare che coerentemente alla lettera scritta dal signor deputato Revel, colla quale consigliava il petente a dirigersi a chi aveva diritto di far ricorso, la Commissione accennava nelle sue conclusioni che, in vista non di un diritto che la legge non stabilisce, ma d'un riguardo ragionevole, potrebbe l'autorità competente vedere se sia il caso di accordare un qualche sussidio.

PRESIDENTE. Le conclusioni della Commissione sono per l'ordine del giorno.

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

NOVELLI, relatore. Colla petizione 577, diciotto individui sottoscritti o crocesegnati a questa petizione, qualificandosi vigilatori o consoli di tutti gli individui che esercitano la qualità di facchino nella città di Genova, espongono che da tempo immemorabile il corpo dei facchini in Genova veniva stabilito in classi distinte, e ciascuna godeva dei diritti e privilegi stabiliti.

Che da epoca poco lontana vennero sciolte le dette classi, aboliti tutti i privilegi, reso libero ad ognuno di fare il facchino, e qualunque particolare facoltà di ricorrere a quell'individuo di sua scelta per il lavoro di facchino; locchè indusse gli inconvenienti ed il danno sommo che derivò a questa classe di cittadini.

Che dopo l'emanazione dello Statuto fondamentale in questi regii Stati, le classi antiche d'ogni genere di facchini fecero ricorso onde il loro lavoro riprendesse quell'ordine e quei privilegi pei quali furono sempre dessi regolati.

Accolta la loro domanda in via provvisoria, venne statuito che il corpo dei facchini esercenti nella città di Genova fosse provvisoriamente diviso in sei classi, ed in luoghi distinti.

Che al seguito di tale provvedimento ogni cosa andò sempre a dovere.

Però queste leggi, o provvedimenti veramente precarii, generano quell'incertezza che gli esponenti vedono per prova essere d'incampo al libero esercizio della loro professione, dalla quale devono ritrarre il sostentamento delle loro famiglie, che ascendono a circa tre mila.

Pertanto gli esponenti reclamano da voi la definitiva organizzazione del corpo de' facchini, del quale sono consoli od invigilatori, secondo l'uso e consuetudine, e sulle primitive basi.

La vostra Commissione, ritenuto che qualsiasi privilegio o privativa sarebbe contraria all'eguaglianza di cittadini in faccia alla legge dallo Statuto proclamata; che tolto anche il privilegio dai petenti chiesto, non mancheranno i facchini

di Genova di trovar lavoro, od in tale qualità, od in altri analoghi mestieri, siccome avvenne per lo passato; che perciò se la provvisoria privativa cui si accenna poter essere stata determinata da speciali motivi d'attualità, sarebbe incongruo che venisse ora resa stabile e perpetua, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 928. Il caudico Giuseppe Govone, di Mondovì, narra d'aver inoltrato una domanda al ministro di giustizia, per essere autorizzato ad esercitare gratuitamente l'ufficio di procuratore de' poveri per quella provincia; accenna ad una regia patente, da cui risulta che già tale ufficio esisteva per la detta provincia. Dice essergli stata rifiutata la domanda, e chiede alla Camera che gli sia accordata.

La vostra Commissione però, ritenuto che per disposto delle nostre leggi è imposto ad ogni patrocinatore l'obbligo di far gratuitamente le cause de' poveri, per il che prestano anche giuramento; che ciò stante, rimanendo senza oggetto la fatta domanda, non v'ebbe lesione di dritto veruno nella depulsione fattane dal Ministero di grazia e giustizia, vi propone di passar all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 932. Maria Ruati, vedova Dolci, settuagenaria, dicendosi madre di sei figliuoli, tre de' quali tuttora al militare servizio, ed uno soldato nella brigata Piemonte, caduto sul campo dell'onore nella guerra di Lombardia, chiede soccorso alle sue strettezze.

La Commissione, tuttochè penetrata da pietà verso la ricorrente, quando però siano verificate le esposte circostanze, non avendo scorto che la medesima abbia anzi tutto avuto per tale oggetto ricorso al Ministero competente, al quale rivolgendosi, e provando il da lei narrato, non è da dubitarsi sarà provvisto sulla di lei domanda, vi propone intanto di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 934. Stefano Vogliolo, ortolano d'Asti, dolendosi con amare parole dei giudici, dei patrocinatori e dei preti di quella città, dai quali ripete l'impossibilità in cui fu finora di veder operata la decisione del retaggio paterno colla di lui cognata, vedova del premorto di lui fratello e tutrice de' figli da questo lasciati, sembra chiedere sostanzialmente che se gli faccia rendere giustizia.

La Commissione, persuasa che il tribunale d'Asti sarà per accordare ne' termini di ragione il conseguimento di giustizia che è al petente dovuto; e che quando alcun gravame vengagli inferito, sta aperta la via all'appello, ed anche al ministro di giustizia, ove ne sia il caso, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 940. Gioachino Negro, da Torino, dopo d'aver esposto il vizioso riparto dei tributi pubblici, la stagnazione del commercio, la viltà dei prezzi delle produzioni agricole, il languore dell'industria e simili in che si trova il nostro paese, chiede che la Camera provveda ad una equa ripartizione delle imposte; al più facile smercio de' nostri generi; al rialzamento del credito nazionale e della carta monetata di Genova; al pagamento di quanto dal Governo è dovuto ai privati; ed infine pensi a creare i maggiori aiuti possibili e sancire quelle migliori istituzioni che vengano in aiuto ai proprietari.

Riconosce il petente non essere ciò cosa facile, ma stare appunto nella qualità di buon finanziere il superare le difficoltà.

La Commissione non rinvenendo in questa petizione fuorchè l'espressione d'un desiderio, al compimento del quale sono rivolte le assidue cure del Parlamento e del Governo, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

MELLANA. Se ho bene intesa la relazione di questa petizione, vi si dice che la Commissione approva i desiderii espressi dal petente, e che a promuoverne l'attuazione sono rivolti gli studi e le cure del Parlamento e del Governo: ma intanto propone l'ordine del giorno. Osservo che non è uso della Camera di decretare l'ordine del giorno su quelle petizioni al cui scopo ha rivolti i suoi studi; esse si mandano agli archivi della Camera, onde ogni deputato possa averle sott'occhio, e farsi tesoro di cognizioni. Quindi io cambierei le conclusioni, e proporrei che fosse trasmessa agli archivi della Camera.

NOVELLI, relatore. La Commissione propone l'ordine del giorno perchè sostanzialmente nulla si chiede, ma si esprime solo un desiderio che sia provvisto dal Governo sopra queste cose: ora questo desiderio è pure comune al Governo non che al Parlamento, laonde non essendosi dal petente fatta veruna proposizione specifica, la Commissione non ha creduto che si potesse prendere altra conclusione che quella che ho avuto l'onore di esporre.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni della Commissione.

(La Camera approva.)

(Chiesa parrocchiale di Montagnole.)

NOVELLI, relatore. Petizione 941. Il sindaco e diversi altri abitanti di Montagnole, presso Ciamberi, domandano che si faccia pagare a quel comune, dall'azienda del regio economato apostolico, la somma almeno di 20 mila lire per la costruzione di una chiesa parrocchiale, di cui si dicono sprovvisti per la rovina di quella preesistente.

Essi vengono a tal uopo esponendo non solamente lo stato di miseria di quel loro paese, ma altresì la niuna ripartizione fatta a sollievo della Savoia, dell'indennità ritirata dal Governo sardo alla ristorazione per i beni affetti a quelle chiese, di cui la rivoluzione francese aveva spogliate. Che per ciò, mentre il Piemonte si ritenne la detta indennità, è la Savoia costretta a sopperire del proprio alla spesa di mantenimento de' suoi rettori.

Molte altre cose si vengono discorrendo in questa petizione, dalle quali in ultima analisi si viene a conchiudere nel modo qui dianzi riferito.

La Commissione, ritenuto che per quanto possano esser veri i fatti e giuste le osservazioni contenute in tale ricorso; e comunque abbia potuto credere gli abitanti di Montagnole meritevoli di qualche riguardo, pure non risultandole che per tal fatto siansi dessi rivolti al Ministero di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, secondo che nel solo caso d'inutili reclami a questo dicastero potrebbe la Camera prendere qualche deliberazione, vi propone di passare all'ordine del giorno.

MOLLARD. Dès que la Commission reconnaît qu'il peut y avoir quelque justice dans la pétition des habitants de Montagnole, il me paraît qu'au lieu de passer à l'ordre du jour il serait beaucoup mieux d'en ordonner le renvoi au ministre de grâce et justice. Quoique les pétitionnaires ne se soient pas adressés directement au ministre désigné, ce ne serait pas une raison pour passer à l'ordre du jour, surtout qu'ils se plaignent d'une injustice qui aurait été commise à

leur préjudice par le Gouvernement, vu qu'il laisserait peser sur eux une charge qu'il devrait supporter lui-même comme successeur, à titre universel, du Gouvernement français, et peut-être encore à d'autres titres.

D'ailleurs, il y aurait à cet égard une autre considération à faire: dans la précédente Session on a déjà présenté une loi ayant pour but de mettre à la charge de l'Etat les frais du culte en Savoie, par la raison déjà indiquée, que les biens qui servaient à cet objet ont été saisis et vendus au profit du Gouvernement de la république française, qui par la suite s'est chargé, en dédommagement, de payer tous les frais du culte; dans cet état de choses, et suivant même le rapport qui en a été fait, la pétition contiendrait des documents essentiels pour éclairer cette même question qui reparaitra incessamment dans cette Chambre; il serait donc nécessaire de les retenir; en conséquence je proposerais en outre le renvoi de cette pétition aux archives de la Chambre, afin que la Commission qui sera nommée à cet effet puisse y puiser les éclaircissements qu'elle jugera convenables.

NOVELLI, relatore. J'ai l'honneur de répondre à M. Mollard...

Varie voci. Parli in italiano!

(*Varii deputati della Savoia, fra i quali Palluel e Pisard, si alzano per protestare contro i reclamanti, invocando l'articolo dello Statuto in favore della lingua francese nel Parlamento.*)

PRESIDENTE. Secondo lo Statuto, rispondendo ad un deputato della Savoia, si può far uso della lingua francese.

NOVELLI, relatore. Je répons que d'après les précédents de la Chambre l'on passe à l'ordre du jour sur une pétition quand elle n'a pas été adressée au dicastère auquel compete l'objet de la demande. C'est pour ce motif que la Commission s'en est tenue à ce précédent dans la pétition dont je viens de faire le rapport.

PALLUEL. Il y a peut-être une considération qui pourra trancher la difficulté: c'est que la pétition dont il s'agit se rattache à une loi qui a déjà été présentée à la Chambre, dans la dernière Législature, à l'effet de mettre à la charge de l'Etat les frais du culte qui, depuis l'époque de la restauration de 1815, sont uniquement à la charge des communes de la Savoie. Le Gouvernement a déclaré qu'il avait pris cette loi en sérieuse considération, et qu'il proposerait de mettre les frais du culte à la charge de l'Etat. Par conséquent j'appuie la demande du renvoi de la pétition au ministre du culte, grâce et justice.

NOVELLI, relatore. Comme je n'avais pas l'honneur de siéger au Parlement dans les précédentes Législatures, je n'avais pas connaissance de ce que l'honorable préopinant vient de dire. La question, étant dans ces termes, il n'y a rien à opposer.

PRESIDENTE. Interrogherò la Camera se appoggia la proposizione del deputato Mollard per l'invio di detta petizione al Ministero ed agli archivi.

(La Camera l'appoggia.)

BUNICO. Io credo che le spese del culto debbano essere a carico del pubblico erario, ma stando all'attuale nostra legislazione, le cose non procedono in questi termini.

Noi abbiamo un regolamento stato approvato con regio bi-glietto, il quale regola in modo uniforme la competenza delle spese in ciò che riguarda il culto; e dipendentemente da questo regolamento, quando le chiese sono veramente povere da non poter sopperire coi loro proventi alle spese del culto, i comuni sono tenuti ad intervenire col mezzo del sussidio.

Questo è stato principio consacrato pure coll'ultima legge sui comuni. Stando la cosa in questi termini, io dico che noi dobbiamo rispettare le leggi degli altri, e non dobbiamo fare, finchè le leggi stanno, nessuna trasmissione al ministro di grazia e giustizia, la quale sia contraria al disposto delle vigenti leggi.

Io sento che queste leggi hanno bisogno di essere in buona parte riformate, e dirò di più, che quando nella passata Legislatura è stato dai signori deputati della Savoia e della contea di Nizza presentato un progetto di legge per cambiare lo stato, a questo riguardo, della nostra legislazione, io ho pure dato la mia firma a quella proposta della nuova legge; ma finchè questa nuova legge non venga riprodotta, e non venga sancita dai tre poteri dello Stato, noi dobbiamo stare alle leggi attuali; e stando a questa legge, io credo che sia il caso di approvare le conclusioni della Commissione, e non di ammettere la proposizione dell'onorevole deputato Mollard.

NOVELLI, relatore. Vi sono, e saranno note a tutti, le patenti del 6 gennaio 1824, alle quali credo voglia riferirsi l'onorevole deputato Bunico: con queste patenti si è provveduto al modo con cui si potessero riparare e mantenere tanto le chiese parrocchiali, come i seminari e gli episcopii; è pure stabilito in queste patenti che la relativa spesa per le chiese parrocchiali che hanno bisogno di ristaurazione sia sostenuta in prima dai redditi che sono specialmente a ciò destinati; e qualora manchino questi redditi, allora le chiese sono di patronato, o sono di libera collazione; se le chiese sono di patronato, conviene che il patrono sopperisca alle spese di ristaurazione; se invece la chiesa parrocchiale è di libera collazione, allora queste spese sono a carico dei comuni, ove non vi siano decimanti, e se vi sono decimanti, tocca ad essi a sopperire a queste spese.

Ma qui non si domanda dagli abitanti di Montagnole se non che si provveda dal regio economato apostolico, come già si è fatto in altre consimili circostanze: in questa guisa, cioè col ricorso al regio economato apostolico, si domandano sussidii per le chiese che ne sono in bisogno.

È questa la domanda veramente che vien fatta da quei di Montagnole: adducono bensì che i beni, o meglio l'indennità che venne data dal Governo di Francia al Governo sardo per i beni ecclesiastici che furono occupati nella rivoluzione francese, non venne punto restituita alla Savoia: ma non appoggiano propriamente la loro domanda salvo su di questi precedenti, essersi cioè altre volte praticato dall'economato apostolico di dare dei sussidii a quelle chiese che sono bisognose, come se ne danno ai preti e ai frati che sono in necessità; ma siccome l'economato apostolico non dispone di questi fondi a favore di chicchessia, salvo vi sia preventivamente autorizzato dal Ministero di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici, si è perciò che la Commissione ha opinato che i petenti si dovessero rivolgere direttamente a questo dicastero prima di indirizzarsi alla Camera.

MOLLARD. Je ferai remarquer à l'honorable rapporteur que la pétition dont il s'agit a encore un autre objet: celui de faire payer par le Gouvernement le traitement des curés. Quant à ce qu'il a dit relativement à la jurisprudence ecclésiastique, je ferai remarquer qu'il en résulte nécessairement une conclusion favorable aux pétitionnaires, puisque la loi ou l'usage qu'il invoque mettent à la charge de l'Etat les frais du culte des églises pauvres, et toutes celles de la Savoie se trouvent dans ce cas par suite de la spoliation commise à leur préjudice. En outre, il y a une raison plus forte encore, comme déjà j'ai eu l'honneur de le dire: tous les biens ecclé-

siastiques de la Savoie ont été saisis par le Gouvernement de la république française. Ensuite a eu lieu un concordat avec le pape, en vertu duquel le Gouvernement français s'est obligé à payer, non-seulement les traitements des curés et recteurs, mais encore à subvenir à l'entretien des églises, c'est-à-dire à supporter toutes les charges qui pesaient sur les biens ecclésiastiques dont il s'était emparé. Depuis le concordat, c'est-à-dire depuis 1802 jusqu'en 1816, le Gouvernement français a loyalement satisfait à cette charge, et la Savoie a joui paisiblement de l'avantage qui en résultait, pendant qu'elle était réunie à la France. Mais à cette dernière époque a eu lieu le grand événement de la restauration, qui a de nouveau séparé la Savoie de la France, et l'a réunie au Piémont, dont le Gouvernement l'a privée de l'avantage, soit de la compensation désignée, en faisant peser sur ces communes la majeure partie des frais du culte dont le Gouvernement français les avait relevées. Là maintenant s'éleve une question de justice, celle de savoir si notre Gouvernement qui a succédé aux avantages du Gouvernement français en cette partie n'a pas succédé à ses charges; c'est cette même question, dont la solution ne peut être douteuse, qui se trouve traitée dans la pétition énoncée, qui peut ainsi jeter du jour sur nos discussions futures, et qui exige en conséquence son renvoi aux archives.

Répondant actuellement à notre honorable collègue de Nice, je ferai observer qu'il y a ici une raison spéciale pour ne pas admettre l'ordre du jour, et pour demander le renvoi de cette pétition au Ministère des cultes et justice et aux archives de la Chambre. D'abord, dans l'état des choses, je ne crois pas qu'il existe aucune loi qui prohibe au Gouvernement de supporter la charge dont il a hérité du Gouvernement français, et qui devrait aujourd'hui faire partie de son budget. Quant à la loi communale qu'il a indiquée, elle ne décide pas le moins du monde cette question importante au fond, elle ne règle que le mode de la dépense qui peut être à la charge des communes. Puis, si une telle loi existait, son injustice serait évidente; et c'est précisément pour la réparer qu'une nouvelle loi a été présentée non-seulement par les députés de la Savoie, mais encore par ceux de la division de Nice, puisque notre honorable collègue déclare avoir signé lui-même le projet de cette loi, qui est d'ailleurs consigné dans les verbaux déposés dans nos archives. Conséquemment la pétition énoncée, qui tend au même but, en devient une annexe nécessaire, et doit aussi être déposée dans les mêmes archives pour y avoir recours au besoin. J'insiste donc pour une double proposition de renvoi.

CHIO. io appoggio la proposta dell'onorevole deputato Mollard, stata sostenuta dal deputato Palluel, ma non la appoggio già per richiamare il signor ministro dei culti e della giustizia alla necessità di applicare la legge attuale al caso di cui si discorre; l'appoggio sotto questo punto, per chiamare cioè l'attenzione del ministro sulla necessità d'incamerare i beni ecclesiastici; quindi io faccio quest'aggiunta, che la petizione sia mandata al ministro dei culti e giustizia, ad oggetto di chiamare la sua attenzione sulla convenienza di operare questa importante riforma.

NOVELLI, relatore. Il ne s'agit pas dans cette pétition de demander que le traitement des curés soit mis à la charge de l'Etat, il s'agit tout simplement de demander une somme de 20,000 francs pour reconstruire l'église paroissiale.

PALLUEL. Quand nous avons dans la précédente Session proposé cette loi conjointement avec MM. les députés de Nice, nous avons demandé que tous les frais de culte fussent à la charge de l'Etat. Nous avons entendu par là comprendre non-

seulement les traitements des curés et recteurs, mais encore le frais d'entretien des églises. Ainsi la pétition dont il s'agit se rattache à un point de la loi que nous avons proposée. La seule objection qu'on puisse faire pour le renvoi au Ministère de grace et justice c'est qu'il y a des précédents dans la Chambre pour repousser, par l'ordre du jour, toute demande sur un objet qui n'aurait pas été probablement déféré au Ministère compétent. Mais ici la Chambre est en quelque sorte déjà saisie de la question et elle est certainement compétente, puisqu'il s'agit, si non d'une loi nouvelle, tout au moins de la modification d'une loi existante.

Je crois par conséquent que le renvoi au ministre de grace et justice est tout à fait dans les formes voulues.

NOVELLI, relatore. Je ferai observer à l'honorable M. Palluel que la loi dont il parle n'a pas été reproduite dans l'actuelle Législature.

PALLUEL. Il est vrai que cette loi n'a pas été reproduite dans l'actuelle Législature; toutefois je ferai observer que nous avons eu l'assurance de M. le ministre de l'intérieur que les frais du culte en Savoie seraient portés dans le budget de 1850. Ceci est tellement vrai qu'il a déjà donné les dispositions relatives à tous les intendants de la Savoie, et ceux-ci l'ont fait connaître à leurs administrés.

Nous n'avons pas eu besoin ainsi de reproduire la loi. C'était tout simplement une question de budget à discuter quand le moment serait venu. Par conséquence la pétition doit être retenue comme un document à consulter, comme une preuve nouvelle que les populations entendent, dans cette question, exercer un droit incontestable.

BUNICO. Faccio osservare alla Camera che il regio demanio, come successore del demanio francese, non si trova, per gli impegni che aveva quest'ultimo, in nessun obbligo al giorno d'oggi, stantechè il regio Governo ha sistemato ogni suo relativo impegno col ben conosciuto trattato o concordato che si voglia chiamare colla Corte di Roma, in data del 1827. Per tal guisa, come successore del Governo francese, il nostro Governo si trova libero e sciolto di ogni impegno.

Noterò pure che secondo l'articolo 154 della legge comunale, il quale è posto sotto il capo IX della contabilità comunale, sono obbligatorie, nella conformità prescritta dalla legge, le spese prima e seconda per il culto ed i cimiteri. Ora le leggi dello Stato a questo riguardo non sono altre che quelle che si trovano consegnate nelle regie patenti, le quali sono pure estensibili sino alla Savoia, e che hanno la data del 6 gennaio 1824, e farono di più dal signor relatore accennate. È inutile che io ripeta che a termine di queste regie patenti non è il caso di far sopperire al pubblico erario veruna di detta spesa.

In quanto poi all'economato dei beni ecclesiastici si rivolgano il comune o gli abitanti del comune di Montagnole, pententi, a chi di diritto, ma io non vedo come debbano rivolgersi per la prima volta alla Camera.

Vengo ora all'osservazione del signor deputato Palluel, e dico che fintanto che in una Legislatura un progetto di legge non è stato riprodotto, quantunque sia stato presentato in una Legislatura precedente, la Legislatura attuale non può, nè deve farsene alcun carico; poco importa al Parlamento che il signor ministro abbia promesso ad alcuni dei signori deputati della Savoia che egli stesso avrebbe riprodotto questo progetto di legge, il fatto sta che sino ad ora il Parlamento non conosce questo progetto di legge, e noi non dobbiamo far nissuna comunicazione al Ministero a questo riguardo, nè è il caso di raccomandare in altri termini al signor ministro la

petizione di cui si tratta, e quindi, ripeto, io mi accosto alle conclusioni della Commissione.

JACQUEMOUD GIUSEPPE. Je ne puis me dispenser de répondre aux observations présentées par l'honorable député Bunico. Il invoque le concordat conclu entre notre Cour et le pape Léon XII. Les négociations qui furent entreprises en 1827 furent conclues par la bulle pontificale du 14 mai 1828; mais il est à remarquer que ces négociations avaient principalement trait aux réclamations des corps ecclésiastiques de Piémont et du duché de Gènes envers les finances royales. La bulle pontificale de Léon XII a résolu ces difficultés, et on n'y trouve qu'une seule disposition générale qui puisse être appliquée au duché de Savoie et au comté de Nice. Il est dit « qu'on ne pourra faire subir aucune diminution aux traitements ecclésiastiques actuels, soit que le paiement ait lieu sur les fonds du trésor ou sur ceux des communes; » mais cela n'a aucun rapport à la question qui nous occupe, qui est toute entière entre l'Etat et les communes de la Savoie et de Nice. On conçoit en effet qu'il importe peu au Saint-Siège que les traitements dont il s'agit soient payés par les communes ou par le trésor, pourvu qu'on ne leur fasse subir aucune diminution. Je conclus de là que cette bulle n'a porté aucune atteinte à la position des communes de la Savoie et de Nice, ni à leurs justes réclamations envers l'Etat. Il faut donc remonter plus haut pour trouver la solution d'une question aussi importante.

Elle se réduit à des termes très-simples.

Avant la révolution française les biens ecclésiastiques de la Savoie suffisaient au-delà pour faire face aux besoins du culte, c'est-à-dire aux traitements ecclésiastiques et à l'entretien des églises. La république française s'est emparée de tous ses biens en vertu du décret du 2 novembre 1789; mais la constitution civile du clergé adopta en principe que l'Etat serait chargé de pourvoir à l'entretien des ministres de la religion. Ce principe fut solennellement consacré dans le concordat du 15 juillet 1801. Le souverain pontife s'engagea d'une part à ne troubler en aucune manière les possesseurs des biens ecclésiastiques aliénés et le Gouvernement s'engagea d'autre part à assurer un traitement convenable aux évêques et aux curés, dont les diocèses et les paroisses seraient comprises dans la circonscription nouvelle; or, on y voit figurer les diocèses et les paroisses de la Savoie et du comté de Nice.

Cette obligation contractée envers le Saint-Siège par le Gouvernement français, au sujet de ces diocèses et paroisses dépouillés de leurs biens ecclésiastiques, a été assumée par le Gouvernement de S. M. par la force des traités diplomatiques du 30 mai 1814, du 20 novembre 1815 et du 25 avril 1818; et cependant, depuis 1816, soit pendant 34 ans, le Gouvernement, au lieu d'accomplir cette obligation, a fait payer aux communes, par centimes additionnels sur la contribution foncière, environ quatre cent mille francs par an, pour supplément du service du culte, c'est-à-dire treize millions six cent mille francs, qui auraient dû peser sur le trésor.

Je félicite le Ministère actuel d'être entré enfin dans la voie de la justice, en manifestant l'intention de dégrever à l'avenir ces communes d'un poids aussi injuste qu'onéreux; mais il sera nécessaire de réparer ce tort immense, en proposant un projet de loi analogue à celui que les députés de Savoie et de Nice avaient présenté pendant la dernière Législature. Les observations contenues dans la pétition des habitants de Montagnole pourront fournir d'utiles éclaircissements au Gouvernement, et c'est sous ce rapport que je demande le renvoi de leur pétition au Ministère.

J'ai examiné la question au point de vue du droit administratif et constitutionnel, mais au fond ces pauvres habitants de Montagnole sont bien à plaindre. C'est une commune située dans la montagne, tellement dépourvue de ressources que son église est composée de quatre murs qui tombent en ruine, recouverts d'un toit en chaume; l'enceinte peut contenir à peine le quart des fidèles, et le reste de la population est obligé d'assister aux offices divins en plein air, malgré les intempéries des saisons: n'est-ce pas intolérable? La demande de ces habitants est donc des plus légitimes, et l'Etat qui s'est enrichi de treize millions et six cent mille francs sur les communes de la Savoie ne peut refuser à la commune de Montagnole la modique somme qu'une impérieuse nécessité l'oblige à demander. Je vote en conséquence pour le renvoi de cette pétition au Ministère de la Justice et des affaires ecclésiastiques.

GIANONE. Come membro della Commissione delle petizioni, mi permetto di osservare alla Camera che nell'inoltrarsi nella questione di merito, nel discutere cioè a chi spetta di sopperire alle spese del culto, essa è uscita dai limiti in cui doveva mantenersi, ha lasciata cioè la semplicità che presentava la questione stessa.

Infatti la domanda aveva per oggetto una somma per sopperire alle spese del culto; la Commissione conchiuse su di ciò perchè si debba passare all'ordine del giorno, per la ragione che la domanda non fu inoltrata dapprima al dicastero competente; se si adottasse il sistema che da taluni si vorrebbe, che cioè quando una domanda fatta in uno scopo particolare e privato del petente può riferirsi ad una questione d'interesse generale si debba dalla Camera trasmettere al Ministero, l'ufficio della Camera diventerebbe un semplice ufficio di trasmissione.

La Commissione ha per massima invariabile di non trasmettere al Ministero le petizioni, salvochè in esse si domandi un provvedimento generale, una legge sopra qualche oggetto importante ed opportuno, oppure quando trattandosi di domande relative ad interessi privati, vi sia diniego di giustizia, e si sia già passato per le vie ordinarie.

Io non veggo qui che una domanda di sussidio per sopperire all'interesse del culto nell'interesse dei soli petenti; non è dunque il caso di entrare nella discussione per vedere a chi tocchi sopperire a queste spese; nè la Commissione poteva concludere diversamente che per l'ordine del giorno, facendo intanto sentire ai petenti di dirigersi, qualora lo credano, al Ministero, e ciò per non intervertire le attribuzioni della Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Due proposte abbiamo a questo riguardo, quella cioè dei signori deputati Palluel e Mollard, e quella della Commissione.

Metterò prima ai voti quella dei signori Palluel e Mollard.

Voci. Le conclusioni della Commissione debbono avere la precedenza.

PRESIDENTE. Porrò ai voti le conclusioni della Commissione che sono per l'ordine del giorno.

(Dopo prova e controprova, la Camera le adotta.)

NOVELLI, relatore. Petizione 956. Un numero di ben oltre 150 individui d'ambo i sessi, qualificantisi consiglieri, capi di casa e proprietari del comune di San Sebastiano, sottoscritti o crocesegnati a questa petizione, dicendo di non voler riconoscere quella presentata a questa Camera col numero 596 dal sindaco di quel luogo e di esser invece persuasi che quel parroco è persona zelante del ben pubblico e benefattrice dei poveri, chiedono che ad esso soltanto unitamente

alla congregazione degli oblati venga affidata la scuola dei fanciulli, mentre i petenti mai non permetteranno che i loro figliuoli frequentino quella del maestro chiamato dal sindaco.

Chiedono altresì che sia posto termine ad una lite che dicono vertire tra il comune e la detta congregazione per solo capriccio di esso sindaco e di alcuni consiglieri suoi aderenti.

Chiedono infine l'annullamento di nuovi consiglieri comunali stati nominati nel dicembre 1848 contrariamente al disposto delle leggi.

La Commissione, ritenuto che non s'appartiene alla Camera di provvedere sopra i diversi oggetti nella petizione contenuti, finchè non consta che non siasi fatto dritto ai propositi riclami dalle autorità a cui dovevano preliminarmente essere presentati, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 959. Bongiovanni Gioffredo, da Paesana, chiede che d'or innanzi siano tenute pubblicamente le sedute dei Consigli divisionali, provinciali e comunali, come pure quelle delle amministrazioni delle opere pie, e sia dichiarato lecito ad ognuno di assistervi.

La Commissione fu d'avviso che possa questa petizione trasmettersi al Ministero degli interni e depositarsi negli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER VARIAZIONI NEL PERSONALE DELL'AMMIRAGLIATO.

SAULI DAMIANO, relatore. Avrei in pronto la relazione sulla legge relativa all'autorizzazione della diminuzione nel personale del Consiglio superiore d'ammiraglio.

PRESIDENTE. La parola è al relatore affinchè la relazione si possa stampare.

SAULI DAMIANO, relatore, presenta la detta relazione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 517.)

PRESIDENTE. La relazione sarà stampata e distribuita negli uffici.

CONTINUAZIONE DELLA RELAZIONE DI PETIZIONI.

GERBINO, relatore del IV ufficio sale alla ringhiera. Petizione 2125. Diversi militi della città di Savigliano in numero di 51 espongono alla Camera trovarsi iscritti in quella milizia 789 militi, oltre quelli del borgo di Levaldiggi.

Che in città non se ne trovano che 570, e gli altri in campagna, che di questo numero totale di 789 militi si formarono sei compagnie, alla rinfusa, senza separare i militi della città da quelli della campagna, come secondo essi si sarebbe dovuto fare dividendo a termini di legge quei militi in quattro compagnie di città e due di campagna.

Enumerano quindi tutti gl'inconvenienti che da questa da essi qualificata difettosa partizione derivarono, cioè a dire, l'interruzione giornaliera del servizio e degli esercizi, e la licenza chiesta dagli ufficiali superiori e subalterni.

Soggiunsero quindi che in questo stato di cose è impossibile che quella milizia possa ulteriormente progredire.

Supplicano allo stato di queste loro esposizioni la Camera a voler provvedere a che il battaglione della guardia nazionale di Savigliano venga prontamente ricostituito dietro le avvertenze da essi esposte e secondo il disposto della legge.

La Commissione, riflettendo che i denunciati inconvenienti meritano di essere presi in considerazione, vi propone la trasmissione di questa petizione al signor ministro dell'interno.

(La Camera approva.)

Petizione 955. Emilio Roasio rappresenta che avendo dovuto nel 1833 espatriare come compromesso negli affari politici, perdette il posto che teneva allora di tenente. Che pendente la sua emigrazione avendo acquistate nozioni pratiche relativamente all'amministrazione delle strade ferrate, chiese, ma inutilmente, di essere in quella amministrazione impiegato, e soggiunge che persone meno di lui esperte ottennero la preferenza. In quale stato di cose chiede che la Camera appoggi presso il ministro dei lavori pubblici la sua domanda per un impiego nella suddetta amministrazione che rinnova.

La Commissione, considerando che l'esposizione del petente non troverebbe in alcun modo appoggiata, che quindi il concedere quanto si chiede non spetterebbe alla Camera, vi propone di passare all'ordine del giorno.

MELLANA, Mi sembra che siano due le cose narrate nella petizione, l'una che la Camera si faccia iniziatrice presso il Ministero dei lavori pubblici per impiego; l'altra il fatto che, come emigrato politico, perdette il petente l'impiego. Io credo che si dovrebbe più chiaramente spiegare quali sono le ragioni che adduce il petente, e si vegga se veramente abbia questi ragioni, come l'ebbero molti altri emigrati politici.

GERBINO, *relatore*. Il ricorrente non espone altro, se non che ha perduto l'impiego che avea di tenente nel reggimento Saluzzo, e che fece istanze presso l'amministrazione delle strade ferrate per un impiego; ma non v'è alcuna carta in proposito, ed in conseguenza la Commissione crede bene di passare all'ordine del giorno sopra questa petizione.

(La Camera approva.)

Petizione 918. Cavagliotto Giuseppe, di Villanova d'Asi, esponendo essere padre di numerosa prole, cioè di sette figli, tre maschi e quattro femmine, tutti in tenera età, ad eccezione del figlio primogenito il quale trovasi ora sotto le bandiere arruolato come iscritto nella leva del 1826 nella brigata Regina, narrando quindi le patetiche sue circostanze di famiglia e di salute alle quali solo il suo figlio soldato potrebbe co' suoi lavori prestar sollievo, chiede che detto suo figlio primogenito venga congedato dal militare servizio, e per ciò ottenere si raccomanda ai buoni uffici della Camera.

La Commissione, ritenuto che il ricorrente non alleghebbe nemmeno di aver ricorso per quanto chiede al Ministero, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 951. Boerio Carlo, facendo presente i ritardi che occorrono nella rimessione dei denari che dai parenti dei soldati si consegnano alla posta per essere ai medesimi trasmessi, chiede un provvedimento per riparare a simili inconvenienti.

La Commissione, ravvisando essere urgente che si provveda prontamente al regolare servizio in questa parte della pubblica amministrazione ove sussistono i denunciati inconvenienti, vi propone la trasmissione di questa petizione al signor ministro degli affari esteri.

(La Camera approva.)

Petizione 2092. Maddalena Lamberti, vedova di Domenico Amandolese, già milite nel corpo dei minatori, morto sui campi lombardi il 28 luglio 1848, mentre faceva parte dell'armata belligerante, giustificando questa sua esposizione

colle carte unite alla sua petizione, e soggiungendo che essa trovasi madre di una figlia procreata da detto suo matrimonio, senza mezzi di sussistenza, chiede essere trattata come le altre vedove poste in egual condizione.

La Commissione, ritenuto che la domanda della petizione sarebbe appoggiata ai presentati documenti ed al disposto della legge, vi propone la trasmissione di questa petizione al signor ministro della guerra.

(La Camera approva.)

Petizione 1001. Carolina Paganini, vedova di Enrico Boschis, già sergente furiere nel reggimento d'Alessandria, e quindi sottotenente nello stesso reggimento nel 1821, rappresenta che in quelle circostanze il detto suo marito, per effetto di politici avvenimenti, ebbe a perdere il suo impiego, e morì lasciandola carica di sette figli in tenera età costituiti e senza mezzi di sussistenza; avendo invano ricorso al Ministero per avere un banco di sale, rinnova ora alla Camera questa sua domanda e chiede in ogni caso accordarsele un sussidio.

La Commissione, ritenuto che la petente chiedeva specificamente al Ministero il Banco del sale di Farigliano, il quale trovavasi provvisto, e che per questo motivo probabilmente fu respinta questa sua domanda, che niente impedisce ora possa presentare al Ministero la domanda generica che inoltra alla Camera, quella corroborando delle giustificazioni di quanto asserisce e non trovasi stabilito, vi propone perciò di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 2140. Il dottore Pietro Cottini, esponendo come dal mese di luglio 1848 siasi provveduto per la compilazione d'un progetto di legge relativo all'ordinamento delle condotte medico-chirurgiche dello Stato;

Saper egli che l'accademia medico-chirurgica di Torino formò un progetto a questo riguardo e lo diresse al Ministero;

Prega quindi la Camera a voler sollecitare il corso di simile pratica, che interessa così da vicino la salute pubblica, ed appunto per questi motivi la Commissione vi propone la trasmissione di questa petizione al Ministero dell'interno.

(La Camera approva.)

SAPPA, *relatore*. Petizione 921. Gastaldetti Giuseppe giudicando pregiudizievole le leggi che proibiscono con severe pene l'uso delle armi, e gravosi i diritti che si richiedono per il porto delle medesime, chiede che sia fatta a chiunque facoltà di portar armi e cacciare, con che si avzeeranno i cittadini ad esercizi di massima importanza per la difesa della patria.

La Commissione non ha giudicato che questa petizione dovesse prendersi in considerazione perchè gli esercizi della guardia nazionale e non quelli della caccia possono giovare allo scopo dal petizionario accennato, e quindi vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 916. Aloardi Alessandro, dopo aver enumerati i molti inconvenienti che derivano dalle attuali circoscrizioni comunali, troppo spesso ristrette in angustissimi confini, con danno degli interessi comunali e della società intiera, cui tendono a tener divisa di spirito e di volontà, propone di riunire i comuni nel mandamento amministrato da un sol sindaco e da altrettanti vice-sindaci quanti sono i comuni; con istabilire un sol Consiglio comunale per mandamento, presieduto dal sindaco, e un sol Consiglio delegato in ciascun comune presieduto dal vice-sindaco, e recare così nell'amministrazione dei comuni quella maggior concentrazione che già

la legge in più lunga scala ha sancito, riunendo parecchie provincie in una divisione amministrativa.

La vostra Commissione, senza dichiararsi favorevole al sistema municipale suggerito dal petizionario, ha tuttavia giudicato che il suo memoriale contenesse delle utili osservazioni, e che potesse quindi farsene caso trasmettendolo al Ministero dell'interno, acciò lo prenda in considerazione nella riforma della legge comunale.

(Indennità ai deputati.)

SAPPA, relatore. Petizione 914. Alessandro Costa, elettore di Novara, rappresenta che è condizione necessaria di uno Stato democratico l'agevolare a chiunque, senza eccezione di fortuna, i mezzi di aver ingerenza nella direzione della cosa pubblica, e nello stesso modo che si assegna ai ministri ed altri pubblici funzionari uno stipendio, così propone che si accordi ai deputati un'indennità di lire 10 al giorno sinchè rimangono alla Camera; un'indennità di lire 4 per miglio di distanza a quelli delle provincie, e che nessun deputato possa ricusare questa indennità sotto verun titolo o pretesto.

La vostra Commissione, senza entrare nel merito di questa grave questione, considerando che la medesima è risolta dallo Statuto, il quale all'articolo 50 stabilisce che le funzioni dei membri del Parlamento non danno luogo ad alcuna retribuzione od indennità, vi propone l'ordine del giorno.

BARBIER. La pétition dont je viens d'entendre le rapport n'a rien de contraire à la Constitution. La Constitution ne donne pas le droit d'une indemnité, mais elle ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait une loi qui fixe une indemnité. Je propose de renvoyer la pétition au ministre de l'intérieur et je m'oppose à l'ordre du jour auquel la Commission a conclu. L'affaire est trop importante pour être écartée par un ordre du jour pur et simple.

PRESIDENTE. Domando se la proposta Barbier, che è per il riavio della petizione al ministro dell'interno, è appoggiata.

(È appoggiata.)

SAPPA, relatore. La Commissione nel proporre alla Camera l'ordine del giorno su questa petizione si è appoggiata, come ho avuto l'onore di esporre, all'articolo 50 dello Statuto, il quale prescrive in termini chiari che le funzioni dei membri del Parlamento non possono dar luogo ad alcuna indennità. Ma se la Commissione non ha creduto di esprimere che questo riflesso nella relazione, nel seno della Commissione medesima si è però discusso e ragionato sul merito della domanda, e si è precisamente osservato che se i pubblici servizi dovevano necessariamente dar luogo ad un'indennità, ad uno stipendio, ben diversa era la condizione dei rappresentanti degli'interessi della nazione. Ha considerato che i rappresentanti degli'interessi della nazione rappresentano ad un tempo gli'interessi propri (*Susurro*), poichè l'interesse generale è pure l'interesse di ciascun rappresentante e che l'onore di essere rappresentante è un vantaggio grandissimo, che sicuramente non deve esser legato a nessuna indennità.

Inoltre la Commissione non si è dissimulato i gravi inconvenienti che potrebbero nascere qualora a queste funzioni fosse annesso uno stipendio qualunque sotto qualsiasi denominazione questo potesse venire accordato. Egli è quindi per questi motivi, e soprattutto, come ho detto in principio, a fronte del disposto del surriferito articolo dello Statuto, che la Commissione vi ha proposto l'ordine del giorno.

MELLANA. Io sono d'avviso col signor relatore della Commissione di non entrare nella discussione, ma vorrei che questa decisione fosse presa sotto tutt'altro aspetto di quello in cui egli la prese nel suo discorso. Sono egualmente d'avviso che il motivo per cui adottava l'ordine del giorno, in quanto che voleva sciogliere la questione costituzionalmente con un puro ordine del giorno della Camera, non è fondato; faccio osservare che l'interpretare lo Statuto appartiene ai tre poteri, che quando la Commissione ha voluto interpretare lo Statuto ha oltrepassato, come io credo, il suo mandato, giacchè ci vuole una legge per interpretare lo Statuto e per determinare che veramente osta il disposto dell'articolo 50 dello Statuto a che si faccia luogo alla domanda del petente. Dunque io non posso appoggiare l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, per le ragioni dalla Commissione addotte, poichè credo che lo Statuto non possa essere interpretato se non per legge.

PRESIDENTE. L'articolo dello Statuto è chiaro: « Le funzioni di senatore e di deputato non danno luogo ad alcuna retribuzione. » Io intanto non credo che la Camera possa entrare nella discussione sopra la petizione, la quale è formalmente contraria all'articolo 50.

JACQUIER. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Il deputato Jacquier ha la parola.

JACQUIER. J'ai demandé la parole pour appuyer la proposition Barbier.

Dès le moment que la Commission a refusé de donner cours à la pétition dont il s'agit, parce qu'elle l'a considérée comme contraire à un article du Statut, il appartient aux députés de soutenir qu'elle n'y est point contraire. On ne peut pas opposer à l'adoption d'une loi un point qui n'a pas encore été discuté; ce serait autrement poser en fait ce qui n'est qu'en question. Quant à moi, je crois qu'il y a tout au moins un doute, et dès l'instant qu'il y a doute à cet égard dans la loi fondamentale, il n'appartient qu'aux trois pouvoirs de l'État de décider. Au reste, le fait n'est pas nouveau; nous avons des précédents de ce genre dans d'autres Parlements. Je désirerais que la Chambre voulut bien m'accorder quelques instants d'attention pour entendre les raisons que je voudrais donner à ce sujet.

PRESIDENTE. Le conclusioni della Commissione contengono una questione pregiudiziale, che cioè questo non si possa discutere perchè è contrario allo Statuto. Io debbo metterle ai voti prima d'ogni altra cosa.

JACQUIER. Je demande à parler sur la question préalable.

PRESIDENTE. La questione pregiudiziale è precisamente quella su cui deve decidere la Camera.

JACQUIER. Je parlerai contre la question préjudicielle.

PRESIDENTE. Ella ha la parola sulla questione pregiudiziale, e non su altro.

JACQUIER. Je parlerai donc sur la question préjudicielle et contre les conclusions de la Commission. Évidemment, à mon avis, la Commission a décidé un point constitutionnel, puisque dans les motifs de ses conclusions elle se fonde sur ce que la pétition est contraire au Statut. Je lui conteste d'abord ce droit à elle seule, et certainement personne de nous ne voudrait le lui accorder; elle a donc outrepassé ses pouvoirs, si, comme je l'établirai, le Statut n'est par contraire à la pétition qui nous est soumise.

Je vais le prouver: mais excusez-moi, messieurs, dans cette improvisation, car je n'étais point préparé ni à cet incident, ni à cette discussion.

Il me suffira donc pour moi, pour l'assemblée, d'avoir fait

naitre le doute, si toutefois je n'arrive pas à faire partager mes convictions que je déclare profondes et sincères.

Nous lisons donc dans la Charte :

« Les fonctions de député ne donnent lieu ni à indemnité, ni à rétribution. »

Veuillez tenir compte de ces mots *ne donnent lieu*. Ce n'est pas une défense, un mot impératif, c'est le refus d'un droit acquis: tels sont les mots *ne donnent lieu*, mais il n'est pas écrit: *Il est défendu, proibito*, que les députés reçoivent une indemnité, ou une rétribution. Après cette simple distinction, qui n'est qu'un avertissement, n'oubliez pas, je vous prie, la distinction que fait le Code civil entre l'*indemnité*, le *salaires* et le *remboursement*. Le mandat est de sa nature gratuit, par conséquent le mandataire ne reçoit ni indemnité, ni salaire pour l'exécution du mandat, mais il reçoit le *remboursement des dépenses faites pour l'exécution du mandat*. (*Bisbiglio ed ilarità*)

Vous souriez, messieurs, à cette distinction qui d'abord vous paraît subtile. Elle est tirée de la loi, il règle les obligations des citoyens entre eux, obligations de droit, d'équité, de justice; or si le Code civil distingue l'*indemnité*, la *rétribution* du *remboursement*, pourquoi ne voudriez-vous pas que le Statut qui n'a, je pense, rien fait contre le droit civil, eût réservé cette distinction aussi sérieuse que juste? Je pourrais l'appuyer de conditions politiques, personnelles, parlementaires; ce que je renvoie à une autre circonstance; mais il me suffira, comme je l'ai dit, d'avoir appelé votre attention à cet égard. Par conséquent j'insiste pour le renvoi de la pétition au Ministère.

SAPPA, relatore. Le osservazioni del preopinante tenderebbero a dimostrare che possa essere conveniente una proposta di legge all'effetto di sviluppare la disposizione di questo articolo dello Statuto.

Ma la questione è ben diversa dal fare una proposta di legge, la quale dovrebbe essere discussa da tutti i poteri dello Stato, da quella d'una semplice petizione, quando essa nulla contiene che possa essere ammesso a termini delle leggi vigenti; e siccome vi è un articolo nello Statuto il quale dichiara formalmente che « nessun deputato, nessun senatore potrà aver diritto ad alcuna indennità per la rappresentanza, » nè essendosi invocato nessun articolo di legge, da cui appaia esservi il caso di denegata giustizia, non sembra opportuno di procedere al riguardo.

Se si trattasse di fare una proposta di legge, sarebbe diverso; si potrebbe esaminare se l'articolo dello Statuto possa essere modificato con una legge, la quale assegnasse questa indennità ai deputati, ma nello stato delle cose, trattandosi di una petizione, io mantengo le conclusioni della Commissione.

Risponderò poi ancora al preopinante che io non credo applicabile ai deputati la disposizione che il Codice sancisce relativamente ai mandatari, perciocchè se si ammettesse questa teoria, ne avverrebbe anche per conseguenza necessaria che si dovrebbe ammettere il mandato imperativo, perchè il mandante può dare al mandatario il mandato che crede di suo interesse; ma il mandato di un deputato in questa Camera è bensì quello di rappresentare l'interesse nazionale secondo la sua coscienza, ma non si può considerare il deputato come un semplice mandatario di altri, per conseguenza non gli si possono applicare queste disposizioni del Codice civile.

BARBIER. Monsieur le président a dit qu'on ne peut pas mettre en question, dans un rapport de la Commission des pétitions, un article de la Constitution, et qu'il ne peut pas m'accorder la parole pour une discussion de cette nature.

D'autre part, la Commission des pétitions conclut pour l'adoption de l'ordre du jour sur la pétition comme contraire à la Constitution. Il y a ici en présence deux principes inconciliables et le rapport de la Commission qui déclare ne vouloir pas préjuger le fond de la question, et propose en même temps l'ordre du jour pour le motif que la pétition est repoussée par la disposition de la Constitution; ce rapport, dis-je, implique contradiction et préjuge la question dont la connaissance ne lui appartient pas.

Il y a d'ailleurs ici une question préjudicielle à poser et juger; c'est celle du règlement qui prescrit que le tableau des pétitions à rapporter doit être imprimé et distribué trois jours avant le rapport. C'est une disposition d'autant plus importante à invoquer et à faire observer que les rapports se font habituellement sans avis préalable, et les députés doivent les entendre à la Chambre sans en avoir eu connaissance avant, et sans être prêts par conséquent à les soutenir ou à les combattre. C'est une vraie surprise.

Je demande donc que le rapport de cette pétition soit soumis aux formalités du règlement.

La question est trop importante pour ne pas fixer l'attention de la Chambre et exiger des études préparatoires.

NOVELLI. Come membro della Commissione mi permetterà la Camera che io faccia una breve risposta a quanto si venne osservando intorno alle conclusioni della Commissione stessa sulla petizione di cui si tratta.

La Commissione si crede che abbia interpretato l'articolo 50 dello Statuto quando prese la conclusione letta alla Camera; ma essa non ha interpretato, ha applicato semplicemente un articolo di legge che le parve troppo chiaro, senza aver bisogno d'interpretare, poichè s'interpreta ciò che è dubbio, ciò che è oscuro, ma ciò che è chiaro non va soggetto ad interpretazione.

In ordine poi a quanto si è detto, intorno al mandato, dal signor deputato Jacquier, osservo che assolutamente non può farsene applicazione al caso presente; oltrechè si sarebbe il signor Jacquier scostato dai noti principii di legislazione in ordine al mandato, è da ritenersi che il mandato è di natura sua gratuito. Ammetto tuttavia che si possa stabilire un onorario in favore del mandatario; ma quando nulla si è stabilito, il mandato si esercita gratuitamente. Tuttavia il mandatario ha sempre ragione di conseguire il risarcimento del danno che ha potuto patire nella gestione del mandato.

Ma nello Statuto, non solamente si nega al deputato la ragione di conseguire il risarcimento dei danni che abbia sofferti nell'esercizio della sua deputazione, non solamente gli si nega una retribuzione, ma gli si nega perfino il diritto di chiedere un'indennità; il che eccede d'assai ciò che è stabilito relativamente ai mandati, poichè, ripeto, se è vero che il mandatario, per regola generale, nulla può pretendere, nè a titolo d'onorario, nè a titolo di retribuzione, è certo che può chiedere indennità; ma il deputato non solo non può chiedere retribuzioni, ma nemmeno indennità.

Io credo che l'articolo 50 dello Statuto sia troppo chiaro, troppo manifesto perchè possa dar luogo a dubbio, epperò la Commissione non ha creduto d'interpretare quest'articolo, ma solo di farne l'applicazione. A questo solo si dee limitare la presente.

SAPPA, relatore. In seguito appunto a quello che veniva esponendo il deputato Novelli, io ripeterò le conclusioni della Commissione, la quale ha considerato che la questione di cui si tratta era risolta dallo Statuto, e perciò non ha fatto altro che applicare semplicemente le disposizioni dell'articolo 50 dello Statuto senza venirlo interpretando.

Dirò poi che le parole del deputato Barbier, il quale vorrebbe che questa proposta fosse fatta stampare e distribuire, provano, secondo me, ch'egli confonde una petizione con una proposta di legge: per le sole proposte di legge è determinato il modo con cui debbono essere studiate e riferite alla Camera: per le petizioni poi, a cui non si dà tanta importanza quanta se ne dà ad un progetto di legge, è adottato un metodo di relazione più spedito, e perciò non si debbono confondere colle proposte di legge.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

(Il deputato Barbier si alza per parlare.)

PRESIDENTE. Il signor deputato Barbier avendo già parlato due volte sulla stessa questione, a tenore del regolamento non posso più accordargli la parola.

BARBIER. C'est pour un fait personnel.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale.

BARBIER. Le rapporteur a dit que j'ai confondu une proposition de loi avec une pétition. Je n'ai pas fait la moindre confusion. L'article du règlement dont je requiers l'observation est relatif aux pétitions et non pas aux propositions de loi. Il faut que les rapports des pétitions soient imprimés et distribués trois jours avant d'être faits et mis en discussion.

PRESIDENTE. Nel regolamento della Camera havvi un articolo sotto il numero 67 in cui è detto:

« La Commissione delle petizioni farà ogni settimana un rapporto sulle petizioni pervenute alla Camera e per ordine di data d'iscrizione al processo verbale: in caso d'urgenza la Camera può intervertire quest'ordine.

« Sarà stampata e distribuita tre giorni almeno prima della seduta nella quale il relatore della Commissione sarà inteso una tabella indicante il giorno nel quale il rapporto sarà fatto, il nome ed il domicilio del petente, l'oggetto della petizione ed il numero col quale essa è iscritta nel registro della Commissione. »

BARBIER. D'après cet article on doit savoir trois jours d'avance les numéros et l'objet des pétitions qui doivent être rapportées à la Chambre; or jusqu'à présent ce système n'a jamais été adopté.

JACQUIER. Je demande la parole pour adresser une simple réponse à monsieur Novelli et lui rappeler, à mon tour, le principes bien connus du droit civil.

Le mandataire qui reçoit un remboursement ne reçoit ni une indemnité, ni une rétribution; c'est un tiers moyen, ou tiers cas prévu par le Code. Le remboursement n'est pas une indemnité, puisque le mandataire remplace la personne et ne dépense que la somme du mandant et non la sienne, à vrai dire. Je ne doute pas que la Chambre, saisie par cet incident imprévu et nouveau, pénétrée de tout ce que peut avoir de sérieux le système développé, ne veuille passer outre sur les conclusions de la Commission et renvoyer au Gouvernement la pétition dont nous avons eu à nous occuper, pour que le Gouvernement ait à y faire droit.

PRESIDENTE. Se la chiusura è appoggiata, io la metto ai voti. . .

MELANA. Vi è un punto essenzialissimo, che non fu ancora toccato.

Il signor relatore conveniva che se si trattasse di una discussione di legge, troverebbe anch'egli che sarebbe il caso di interpretare per mezzo di legge lo Statuto; ma dice che trattandosi di una petizione non crede ciò necessario. Io comincio dal dichiararmi, non in principio, ma nella circostanza attuale, contrario a quanto accenna quella petizione; ma faccio osservare che questa legge appunto, ove non fosse dai tre poteri dichiarata contraria allo Statuto, per mutarla

(sempre inteso per un'altra Legislatura) sarebbe il caso che questo si dovrebbe fare da un Parlamento, quando l'opinione del paese (indicata da molte petizioni) facesse noto che il paese è già maturo a queste riforme.

Ora io dico: se alla prima petizione che accenna a tale riforma il Parlamento risponde, senza interpretare, ma solo applicando, come diceva il deputato Novelli, che essa è contraria allo Statuto, all'onorevole professore io lascio tutto il merito di provare come si possa applicare, senza prima interpretare (*Mormorio a destra*); e dico: se alla prima petizione che viene si applica lo Statuto, e si dice che è contraria ad esso, si chiude la via al paese di manifestarsi in queste riforme; ed io ripeto che queste riforme hanno da venire nel nostro paese, e debbono venire dietro a delle petizioni, per le quali si veggia che il paese è maturo a ciò; quindi mi oppongo formalmente a che, dietro una pura relazione di petizioni, senza che la cosa sia discussa, si voglia interpretare un punto dello Statuto; e dico pertanto che la Commissione avrebbe fatto ciò che non poteva, nè essa, nè noi stessi, senza farlo per legge. Mi oppongo perciò a che siano mantenute le conclusioni, massime appoggiandole alle ragioni addotte dalla Commissione.

GIANONE. Mi pare che sostanzialmente, da coloro che parlano contro la conclusione della Commissione, non si oppugni già la conclusione stessa, che è per l'ordine del giorno, ma che si oppugnano i motivi sopra cui si è formolata quella conclusione, in quantochè non si vuole ammettere un precedente che pregiudichi la questione. Siccome non fu certamente intenzione della Commissione, di cui io faccio parte, di pregiudicare con un semplice ordine del giorno motivato una questione relativa all'intelligenza dello Statuto, e siccome d'altronde quando sopra questa petizione venga adottato l'ordine del giorno resterebbe sempre aperta la strada a qualunque deputato di chiedere, per mezzo di una proposizione, ciò che in questa petizione si chiede, io proporrei un ordine del giorno in questo senso, che cioè la Camera, premesso che non intende coll'adozione delle conclusioni proposte dalla Commissione sopra questa petizione di pregiudicare al merito della questione, passa all'ordine del giorno.

MELANA. Si potrebbe semplicemente aggiungere che la petizione sia rimandata agli archivi della Camera.

PRESIDENTE. Le conclusioni della Commissione sono motivate sopra una questione pregiudiziale. . .

VIOVA. Domando la parola.

CHIÒ. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Il deputato Chiò ha la parola per un richiamo al regolamento.

CHIÒ. Non voglio entrare nella discussione della questione tendente a dimostrare se l'oggetto di quella petizione sia conforme o no allo spirito dello Statuto; ma desidererei di chiamare l'attenzione della Camera sull'osservanza del regolamento. Testè fu data lettura dell'art. 67; ma in questo articolo è detto in termini chiarissimi per tutti, ed anche per l'onorevole nostro collega Novelli, che la tabella delle petizioni deve portare, fra le altre cose, anche l'indicazione del giorno nel quale il rapporto sarà fatto. Ora la petizione attuale, che nella tabella porta il numero 914, non porta seco l'indicazione del giorno nel quale tale rapporto sarà fatto. Evidentemente sopra questa petizione il disposto dal regolamento è stato violato; quindi io domando che la discussione di quella petizione sia rimandata ad un altro giorno, affinché sia osservato quanto dispone il regolamento rispetto al rapporto delle singole petizioni.

SAPPA, relatore. Io aveva domandata la parola per ri-

spondere al signor Jacquier, il quale faceva una distinzione tra *remboursement* e *indennità*, e dico che la petizione sopra di cui solo può esservi argomento di discussione non parla di rimborso di spese, ma di indennità, la quale appunto viene esclusa dalla disposizione dell'articolo dello Statuto. Ora risponderò al deputato Mellana, il quale crede che la modificazione a questa parte dello Statuto debba essere la conseguenza di varie petizioni che considera come manifestazione dell'opinione generale, ed egli stesso conviene questa manifestazione ridursi ad una petizione sola. Epperò mi pare non sia qui il caso di prendere in considerazione questa proposta, a meno che vi fosse un numero di petizioni tali da farci credere che questo sia un desiderio generale della nazione.

Del resto, in quanto all'applicazione del regolamento, non ho presente l'articolo citato, ma mi pare che quando vi è una tabella stampata e distribuita, e che vi ha un giorno determinato per la relazione delle petizioni, ogni deputato può venire preparato, per sentire la relazione delle petizioni che nella tabella già si trovano registrate.

VIOIRA. Io volevo far osservare al signor presidente che forse non aveva avvertito al modo con cui il signor relatore della Commissione aveva esposto i motivi delle conclusioni della Commissione. Il relatore non si è limitato a citare l'autorità dello Statuto, il quale ostasse all'accoglimento della petizione, ma mi pare che il relatore andasse più in là, ed oltre all'autorità dello Statuto, volesse anche fondare l'ordine del giorno sopra un principio, una quistione di massima, avesse cioè cercato di mostrare che quella ragione che può competere agli impiegati del regio Governo di ottenere un compenso delle loro fatiche anche in via di principio, non possa del pari competere ai deputati. Quanto alla questione di autorità, io perfettamente convengo col relatore della Commissione, che lo Statuto osta all'accoglimento della petizione; quanto alla questione di principio, io non sarei di questo parere, perciò crederei che fosse conveniente di accogliere la proposizione del deputato Gianone, che cioè fosse ammesso l'ordine del giorno proposto dalla Commissione senza aver riguardo ai motivi addotti, perchè di questi motivi addotti io approverei l'autorità dello Statuto e non approverei il principio di massima che si volle pure addurre dal relatore della Commissione.

SAPPA, relatore. In risposta al preopinante ho l'onore di osservare che appunto la Commissione ha messo in disparte tutte le altre considerazioni che furono fatte nel seno della medesima in proposito di questa petizione, e si è limitata ad accennare nella relazione l'ostacolo che questa trovava nello Statuto, dichiarando espressamente di non voler ragionare nel merito di questa questione, che pur riconosceva gravissima; per conseguenza la Commissione si è tenuta in quella riserva che desiderava il signor deputato Viora; e se il relatore ha aggiunto in seguito altre considerazioni, egli vi fu tratto dalle osservazioni dei preopinanti.

Varie voci. Ai voti! ai voti!

CAVALLINI. Debbo far conoscere alla Camera che se i segretari non hanno distribuito una tavola nella quale sia indicata la relazione delle petizioni si è perchè i segretari si trovano nell'impossibilità di dare queste tavole, se la Commissione delle petizioni non si faccia a fornirne loro i mezzi.

CHIÒ. Domando la parola.

Molte voci. La chiusura!

PRESIDENTE. Se la Camera vuol chiudere la discussione, non darò più la parola, altrimenti la parola è al relatore.

CHIÒ. Ma quando si tratta di regolamento si ha sempre diritto alla parola.

Molte voci. La chiusura!

(La chiusura è appoggiata.)

CHIÒ. Domando la parola per un richiamo al regolamento.

Il regolamento dice chiaramente che la tabella deve portare l'indicazione del giorno in cui il rapporto sarà fatto. Quando non vi è nessun richiamo sopra la petizione, allora convengo cogli onorevoli opposenti che la petizione possa essere riferita senza punto preoccuparsi dell'osservanza della menzionata formalità del regolamento; ma la presente petizione avendo sollevata una quistione intorno alla quale molti deputati non oserebbero d'improvvisare una discussione, parmi che prima di tutto si debba decidere la quistione pregiudiziale, se nel caso attuale si debba passare oltre al regolamento o no.

Io son ben lontano dal voler muovere alcun rimprovero verso gli onorevoli segretari della Presidenza: so benissimo che finora la citata formalità non fu mai osservata; ma se nel regolamento fu inserita la condizione che la petizione porti l'indicazione della data in cui essa si deve riferire, sicuramente non fu inserita quella condizione senza una ragione importante.

E questa ragione importante si è che ogni deputato deve essere avvertito a tempo del tenore della petizione sulla quale occorre di deliberare. Ora abbiamo dinanzi a noi una petizione che chiama l'attenzione della Camera sopra un soggetto della più alta delicatezza ed importanza, e sulla quale le opinioni della Camera sembrano divise; parmi dunque prudente di sospendere la deliberazione sopra la presente petizione, e di attenerci alla scrupolosa osservanza del regolamento, rimandandola ad un altro giorno.

PRESIDENTE. Ella fa dunque una proposizione sospensiva, intende cioè che sia rimandato il rapporto di questa petizione a sabato.

Chiedo se la proposizione sospensiva del deputato Chiò sia appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

MOIA. La prego di porla in discussione prima di metterla ai voti.

PRESIDENTE. Io la poneva ai voti perchè nessuno ha domandato la parola. Se il deputato Moia vuol parlare...

MOIA. Io stava a vedere se alcuno avesse parlato contro questa proposizione, per rispondere in favore della medesima. Ciò non è avvenuto; io dunque prendo la parola in appoggio della proposta sospensiva.

Finora è vero si è passato sopra ad un articolo del regolamento cui nessuno aveva badato; ora che vi sono dei richiami mi pare che non vi possa essere dubbio sopra la sua stretta esecuzione, cominciando ora a sospendere la deliberazione sopra questa petizione. Io intendo di richiamare la Commissione delle petizioni all'osservanza del regolamento, pregandola a dichiarare alla segreteria le petizioni le cui relazioni sono in pronto, e quest'ordine sarà distribuito alla Camera. I deputati sapranno così quali saranno le petizioni che si differiranno. Se finora si è passato sopra al regolamento, questa non è una ragione per continuare, perchè appunto se ne sono veduti i gravi inconvenienti.

BARBIER. Le règlement doit être observé tant qu'il n'est pas abrogé, et la Chambre ne peut pas passer outre de fait contre un article du règlement; il faut qu'il l'abroge dans les formes; et tant qu'il n'est pas abrogé il doit être observé.

PRESIDENTE. Porrò dunque ai voti la proposta sospen-

siva fatta dal signor deputato Chiò, che cioè la presente petizione venga novellamente riferita il prossimo sabato.

(La Camera approva.)

**MOZIONE INTORNO AL MODO DI RIFERIRE
LE PETIZIONI.**

AIRENTI. Onde non s'abbia a riprodurre altra volta la discussione relativa all'esecuzione dell'articolo 67 del regolamento che fu or ora risolta coll'adozione della proposta dell'onorevole signor deputato Chiò, sarebbe indispensabile che la segreteria sapesse se realmente ella abbia a provvedere costantemente per l'avvenire onde la Camera conosca tre giorni prima almeno della loro relazione quali petizioni debbano riferirsi dalla Commissione alla Camera, oppure se le cose debbano lasciarsi anche pel seguito progredire nel modo che fu praticato fin qui. Qualunque ne sia il motivo, sta di fatto che nelle tre precedenti Legislature non si tenne mai conto di quella parte dell'articolo 67 del regolamento che riguarda la preventiva notificazione ai membri della Camera delle petizioni a riferirsi alla medesima; che la segreteria non potè mai provvedere per una tale notificazione pel motivo che la Camera non comunica mai ad essa stessa preventivamente qual fosse l'ordine delle sue deliberazioni, e che quindi, ove d'ora in poi dovesse cambiarsi sistema, sarebbe indispensabile che i segretari ricevessero quelle comunicazioni col mezzo delle quali solamente potrebbero trovarsi in grado di uniformarsi a quella parte di regolamento. In vista di ciò io propongo che la Camera abbia a pronunciarsi definitivamente su ciò, e qualora adotti l'esecuzione fedele del regolamento anche nella parte avanti accennata, si ecciti senz'altro la Commissione delle petizioni a far tenere le necessarie notizie abbastanza in tempo alla segreteria, onde questa abbia il tempo materiale per uniformarsi al voto della Camera.

TECCHIO. Giacchè il regolamento è già rimandato ad una Commissione incaricata di rivederlo, e se occorre di riformarlo, io credo che ora si può continuare la pratica sin qui adottata sulle relazioni di petizioni, salvo sempre di domandare...

Alcune voci a destra. No! no!

TECCHIO... come è avvenuto in oggi quando vien riferita una petizione, sulla quale s'intenda esser utile un più attento esame, di rimetterla ad altro giorno, sicchè nel frattempo ognuno prender possa le cognizioni che il regolamento ha voluto rendere possibili, quando ha prescritto che la indicazione delle petizioni da riferirsi sia annunciata alla Camera tre giorni prima della riferita. Altrimenti, per voler stare alla lettera del regolamento, ed essendo molte le petizioni, s'incorrerebbe nel pericolo di dover ritardare il corso delle stesse, affinchè potesse, a riguardo di ciascuna, aver luogo quel previo annunzio che per le più di esse non risulterebbe di alcuna utilità.

Mi pare che questo mio sistema sia analogo precisamente a ciò che è tuttodì praticato riguardo alla prova e controprova. Il regolamento all'articolo 30 stabilisce che debba sempre aver luogo e prova e controprova, e nondimeno se nessuno nei singoli casi non fa richiamo, e non domanda esplicitamente la controprova, questa non è mai istituita.

Ritengo quindi che un egual metodo si possa adottare anche rispetto alle petizioni la cui riferita non fosse stata tre giorni prima notificata alla Camera.

BARBIER. D'après les dernières explications données par

M. Tecchio pour demander que l'on renvoie à un jour fixe toutes les pétitions pour lesquelles il y aura réclamation, je ne m'oppose pas à l'adoption de sa proposition.

CARQUET. La question mise en discussion me paraît résolue d'une manière péremptoire par le règlement, qui prescrit un avertissement de trois jours avant le rapport des pétitions. A cet égard les honorables préopinants Tecchio et Barbier ont pensé qu'il suffisait, dans l'esprit du règlement, de continuer ce qui s'est pratiqué jusqu'à ce jour, sauf à demander le renvoi à quelques jours de la délibération sur les pétitions qui, au moment de leur rapport, paraîtraient mériter un examen tout spécial. Ceci est un terme moyen qui peut avoir son utilité, mais qui a aussi ses inconvénients, et ceux-ci me paraissent très-graves. En effet, si l'on n'a pas été prévenu quelque temps avant le rapport, outre la perte de temps que l'on éprouvera dans la discussion préliminaire qui ne manquera pas de s'engager sur l'importance et l'ajournement de plusieurs pétitions, il sera encore impossible que pour quelques-unes d'entre elles la discussion soit suffisamment approfondie. Le droit de présenter des pétitions étant général, elles peuvent toucher et elles touchent souvent aux questions les plus importantes, les plus délicates de la législation, de l'administration et de la politique, questions sur lesquelles il est difficile d'avoir à l'improviste une opinion toute faite et des arguments sérieux. Il serait mieux, à mon avis, d'avoir pour toutes les pétitions, quelles qu'elles soient, la même déférence que le règlement leur accorde à toutes indistinctement. Pour obtenir ce résultat, sans s'écarter de la facilité pratique, deux résolutions suffiraient; la première consisterait à établir qu'il ne sera fait aucun rapport de pétitions à la Chambre, excepté sur celles qui auraient été insérées dans la tabelle qui se distribue plus ou moins régulièrement aux députés; la seconde consisterait à faire distribuer quelques jours avant le rapport, le mercredi ou le jeudi par exemple, une note en forme de supplément à la tabelle, et indiquant par simples numéros d'ordre les pétitions dont le rapport doit se faire le samedi suivant.

De cette manière nous pourrions être parfaitement au courant des pétitions à rapporter, sans manquer à l'observance du règlement.

AIRENTI. Domando la parola.

Due sono le proposizioni fatte dall'onorevole preopinante: l'una tende a far dichiarare che non si possano far rapporti alla Camera di quelle petizioni delle quali non si trovi il sunto nella tabella stampata e distribuita a ciascun deputato; per l'altra si vorrebbe che prima d'ogni seduta destinata a relazione di petizioni si pubblichi un supplemento od aggiunta di tabella in cui si dia l'elenco di tutte le petizioni che verranno nella medesima seduta riferite.

Quanto alla prima di queste proposizioni, io credo che l'art. 67 stesso del regolamento, alla cui esecuzione vuol provvedersi, si opponga all'adozione della medesima, in quanto che disponendo esso che, qualora il voglia la Camera, con una dichiarazione d'urgenza potrassi riferire una petizione qualsiasi all'istante, potrebbe talvolta mancare perfino il tempo materiale per farne stampare e distribuire ai deputati il sunto stampato.

Quanto alla seconda poi, mi pare che per semplificare l'operazione ed avere un riguardo alla stampa già eseguita delle tabelle, si potrebbe prescrivere che tutti i numeri delle petizioni che si debbono prossimamente riferire alla Camera abbiano ad affiggersi due o tre giorni prima della relazione qui nella sala alla tribuna ed al luogo ove si suole affiggere l'ordine del giorno delle sedute. Modificata così questa se-

conda proposizione, io non avrei nulla ad opporvi e sarei perfettamente d'accordo coll'onorevole signor Carquet.

PRESIDENTE. Se stiamo alle disposizioni del regolamento, le quali richiedono che sia regolarmente notificato tre giorni prima il numero delle petizioni su cui si riferisce, non è più il caso che si debba proceder oltre nella relazione delle petizioni.

Il deputato Airenti, in seguito alla proposizione Carquet, onde rimediare agli inconvenienti che vennero accennati, propone di affiggere alla tribuna tre giorni prima il numero delle petizioni che dovranno essere riferite in modo che i deputati possano prenderne nota e riferirsene alla tabella che è già distribuita.

Chiederò alla Camera se approva questo metodo.

BALBO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

BALBO. Non ho potuto sentire, a motivo delle conversazioni della Camera, se sia stata accennata una ragione che a me parve molto importante, a favore dell'interpretazione che il deputato Tecchio ha data al regolamento.

Noi abbiamo, o signori, un grandissimo numero di petizioni; mi pare quindi che invece di mettere ostacoli si dovrebbe facilitare il rapporto e la deliberazione su queste petizioni, perchè ove le medesime si accumulassero sempre più, sarebbe quasi impossibile di rispettare e di far ragione al diritto di petizione.

Ciò posto, mi pare che sarebbe opportuno di attenersi all'interpretazione del deputato Tecchio.

Anche in altri Parlamenti la consuetudine muta talvolta gli articoli del regolamento.

Io penso pertanto che quando v'è reclamazione (come succedette quest'oggi), dobbiamo attenerci rigorosamente agli articoli del regolamento, ma quando non v'è alcun richiamo, mi pare più naturale di seguir la consuetudine.

E poi, quand'anche sia fissato un giorno della settimana, e stampato il numero delle petizioni, e se a quel giorno, come succedette ieri l'altro, se ne sospende la relazione, allora ne resta veramente prolungato il termine, ma non si può mai anticipare, e così d'ora in ora in una seduta il presidente non potrà mai chiedere i relatori della Commissione delle petizioni alla tribuna.

Per conseguenza io appoggierei la proposizione del signor Tecchio, la quale ridurrebbe l'esecuzione rigorosa del regolamento a quelle sole petizioni per le quali si reclamasse.

AIRENTI. Io non potrei accostarmi alla proposta testè fatta dall'onorevole deputato Balbo, perchè essa può presentare diversi inconvenienti. Potrebbe in primo luogo succedere che in un giorno dato, consacrato a relazioni di petizioni, se ne presentino tante da essere rinviate, che la seduta rimanga affatto vuota, e manchi perfino l'ordine del giorno. Ne avverrebbe poi in secondo luogo che su molte petizioni, invece d'una discussione sola, si finirebbe per averne due con grave perdita di tempo.

Pare a me all'apposto che affiggendosi, come proposi, in ogni settimana nella sala l'elenco delle petizioni che ciascuna Commissione intende di riferire in una delle prossime tornate, tre giorni ed anche più, se sarà possibile, prima della loro relazione, si avrà il doppio vantaggio di allontanare ogni inconveniente e di ottenere pienamente osservato il regolamento.

Varie voci. Sì! sì! Va bene!

MOIA. L'articolo del regolamento è chiaro, e pare che nessuno lo contenda; il signor presidente essendo incaricato dell'esecuzione del medesimo mi sembra che sia più ovvio di lasciare all'ufficio della Presidenza la facoltà di usare di quel modo che egli crederà più opportuno per eseguire questo regolamento.

PRESIDENTE. Io domando ai deputati Tecchio e Balbo se persistano nella loro proposta.

TECCHIO. Io veramente non ho fatto una proposizione, ho solamente addotto un esempio che ogni giorno rinnovasi nella Camera, in cui si procede senza eseguire alla lettera il regolamento, salvo per altro d'eseguirlo appena che il richiamo al regolamento vien fatto. Qualunque pertanto sia il mezzo al quale, senza molto complicare le forme, si tenga fermo che la intenzione del regolamento avrà il suo effetto, almeno quando v'abbia il richiamo, io mi acquieterò di buon grado alla decisione della Camera.

BALBO. Io farò una semplice osservazione, che, cioè, rimandando al primo giorno fissato per il rapporto delle petizioni, sarebbe ovviato all'inconveniente additato dal signor deputato Airenti.

PRESIDENTE. Mantiene la proposizione del deputato Tecchio?

BALBO. La ritiro.

BARBIER. La proposition de l'honorable député Airenti étant celle qui répond le mieux à la lettre et à l'esprit du règlement, je m'y associe et je l'adopte.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposizione del deputato Airenti mossa dal deputato Carquet, la quale consiste nell'affiggere nella sala stessa tre giorni prima che si faccia il rapporto il numero di tutte quelle petizioni che saranno da riferirsi.

(La Camera approva.)

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

- 1° Discussione sul progetto di legge per l'istituzione di due corsi di commercio nel collegio nazionale di Genova;
- 2° Risposta del ministro dell'interno all'interpellanza del deputato Louaraz;
- 3° Discussione sul progetto di legge per credito di lire 8000 al ministro della guerra per riparazioni ad edifizii.